

RC GENERALE



**Responsabilità Civile
dei Centri Servizi**

**Linea Protezione
Patrimonio**

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa
- Definizioni / Glossario
- Condizioni Contrattuali
- Informativa sulla Privacy

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del documento di polizza.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Vai su www.assimoco.it
e clicca su **ACCEDI ORA**

AREA RISERVATA

ACCEDI ORA 

POTRAI ACCEDERE VELOCEMENTE A:

- STORICO E STATO DI AVANZAMENTO DEI SINISTRI
- ATTESTATO DI RISCHIO DIGITALE
- COMUNICAZIONI DELLA COMPAGNIA IN FORMATO DIGITALE
- COPERTURE ASSICURATIVE E RELATIVE CONDIZIONI CONTRATTUALI
- STATO DI PAGAMENTI E SCADENZE
- VALORE DI RISCATTO DELLE POLIZZE VITA
- RIFERIMENTI DIRETTI DELLA BANCA O DELL'AGENZIA DI FIDUCIA

**Registrati subito,
è semplicissimo!** 

- VAI SU WWW.ASSIMOCO.IT
- CLICCA SU **ACCEDI ORA**, QUINDI INSERISCI NEL FORM DI REGISTRAZIONE IL:
CODICE FISCALE E IL NUMERO DI UNA POLIZZA.
- DOPO LA COMPILAZIONE RICEVERAI UNA E-MAIL CON L'INDICAZIONE DI UNA
PASSWORD CHE DOVRAI MODIFICARE AL PRIMO ACCESSO.

SCOPRI LA TUA AREA RISERVATA:

SEMPLICE, VELOCE E ATTIVA 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7

PER INFORMAZIONI



800.97.68.68



@areariservata@assimoco.it

ASSIMOCO SPA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- **NOTA INFORMATIVA**
- **GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI**
- **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

Le informazioni contenute nel FASCICOLO INFORMATIVO (NOTA INFORMATIVA, GLOSSARIO E CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE) sono aggiornate al 01/05/2016.

NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI

La presente NOTA INFORMATIVA è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE.

A) INFORMAZIONI SULL'IMPRESA ASSICURATRICE

1) Informazioni generali sull'Impresa

Il presente contratto di assicurazione viene stipulato con:

Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo che appartiene al Gruppo DZ Bank AG e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Finassimoco S.p.A.;

Sede legale e Direzione Generale: Centro Direzionale Milano Oltre - Palazzo Giotto - Via Cassanese 224 - 20090 Segrate (Milano) – Italia - Telefono: 02 / 269621 - Fax: 02 / 26 920 266 –

Sito Internet: www.assimoco.com; PEC: assimoco@legalmail.it;

L'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 11 giugno 1979 - Gazzetta Ufficiale n. 195 del 18 luglio 1979. Iscritta all'Albo Imprese IVASS al N. 1.00051, Società facente parte del Gruppo Assimoco iscritto all'Albo IVASS n. 051

2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Patrimonio netto:	€	137.212.293,71
Capitale Sociale:	€	107.000.000,00
Riserve Patrimoniali:	€	8.779.847,80
Indice di Solvibilità:		2,78

(tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)

I dati si riferiscono all'ultimo Bilancio approvato

B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione di durata annuale è stipulato **con tacito rinnovo** alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuale. Il contratto di assicurazione di durata temporanea **non prevede il tacito rinnovo**, ma si risolve definitivamente alla scadenza indicata nel contratto.

AVVERTENZA: il Contraente e/o l'Impresa Assicuratrice possono dare disdetta al contratto inviando lettera raccomandata con un preavviso di almeno 30 giorni prima della sua scadenza annuale. In mancanza di tale comunicazione il contratto deve intendersi automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo annuale. La disdetta determina la risoluzione del contratto. Il contratto di durata temporanea si intende automaticamente risolto, senza obblighi di preventiva disdetta, alla scadenza indicata.

Per maggiori dettagli si rimanda alla visione delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 12 punto A) e B).



3) Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):

La copertura assicurativa offerta dal presente contratto è riferita alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i **Danni corporali** (morte e lesioni personali) e per i **Danni materiali** (distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati) **cagionati a terzi** in conseguenza di un fatto/atto involontario (comportamento colposo anche grave) verificatosi nello svolgimento di uno dei rischi coperti dal presente contratto.

Responsabilità Civile verso Operai (RCO):

Qualora venga attivata, la copertura assicurativa prevista dal presente contratto è riferita alla responsabilità derivante all'Assicurato - in qualità di datore di lavoro - **per le conseguenze di un infortunio** (decesso o lesioni personali) subito da un addetto impiegato nello svolgimento dell'attività lavorativa coperta dal presente contratto. Nei casi in cui il datore di lavoro sia ritenuto responsabile dell'infortunio, la garanzia opererà:

- **per l'azione di rivalsa esercitata dall'INAIL**, a cui l'Assicurato dovrà rimborsare il capitale corrispondente alla rendita liquidata all'infortunato;
- **per l'azione esercitata dall'addetto**, quando il giudice gli riconosca un risarcimento superiore all'indennità liquidata dall'INAIL, a cui l'Assicurato dovrà versare la differenza tra il risarcimento ed il valore capitalizzato indennizzato dall'INAIL.

Per maggiori dettagli si rimanda alla visione delle Condizioni Generali di Assicurazione: Artt. 1, 2, 23 e successivi.

AVVERTENZA: premesso che le Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo rappresentano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che sarà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si evidenzia che il contenuto delle clausole previste nel contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero prevedere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, tutto ciò in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato e concordate con l'intermediario; la personalizzazione costituisce parte integrante del contratto di assicurazione e viene consegnata al momento della sua stipulazione.

AVVERTENZA: le Condizioni Generali di Assicurazione prevedono la presenza di "Esclusioni" e "Limitazioni" che determinano l'inefficacia o la riduzione della copertura assicurativa.

Per maggiori dettagli si rimanda alla visione delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 6. Sono inoltre previste limitazioni ed esclusioni specifiche per i rischi coperti dal contratto: per i dettagli si rimanda delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 23 e successivi.

AVVERTENZA: le Condizioni Generali di Assicurazione prevedono la presenza di condizioni di sospensione o decadenza della copertura assicurativa.

Per maggiori dettagli si rimanda alla visione delle Condizioni Generali di Assicurazione: Artt. 11, 19, 23 e successivi.

AVVERTENZA: le garanzie previste sono prestate fino alla concorrenza dell'importo del Massimale prescelto dal Contraente ed indicato nel contratto.

Per maggiori dettagli sugli importi del Massimale - Limiti di Risarcimento si rimanda alla visione delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 5 - lettere A) e B) nonché allo Schema Riepilogativo allegato al contratto.



AVVERTENZA: le garanzie previste dal contratto sono soggette all'applicazione di Franchigie e/o di Scoperti espressamente indicati nelle Condizioni Generali di Assicurazione. Tali importi costituiscono una parte del danno non risarcibile dal contratto, ma il cui importo rimane a totale carico del Contraente.

Per maggiori dettagli sugli importi delle franchigie e/o scoperti si rimanda alla visione delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 5 - lettera C) nonché allo Schema Riepilogativo allegato al contratto.

Per facilitare la comprensione del meccanismo di applicazione e funzionamento delle franchigie/scoperti in caso di liquidazione dell'indennizzo, si riportano qui di seguito degli esempi di calcolo basati su ipotesi numeriche:

1° Esempio - Applicazione di Franchigia con ammontare del danno inferiore al massimale previsto nel contratto:

Massimale (Euro)	500.000,00		
Ammontare del danno (Euro)	500,00		
Franchigia (Euro)	1.000,00		
Calcolo dell'indennizzo da liquidare	Ammontare del danno (Euro)	500,00	
	Dedotto importo della Franchigia (Euro)	1.000,00	
	Importo da liquidare (Euro)	Nulla dovuto	

2° Esempio - Applicazione di Franchigia con ammontare del danno inferiore al massimale previsto nel contratto:

Massimale (Euro)	500.000,00		
Ammontare del danno (Euro)	5.000,00		
Franchigia (Euro)	1.000,00		
Calcolo dell'indennizzo da liquidare	Ammontare del danno (Euro)	5.000,00	
	Dedotto importo della Franchigia (Euro)	1.000,00	
	Importo da liquidare (Euro)	4.000,00	

3° Esempio - applicazione di Franchigia con ammontare del danno superiore al massimale previsto nel contratto:

Massimale (Euro)	500.000,00		
Ammontare del danno (Euro)	600.000,00		
Franchigia (Euro)	1.000,00		
Calcolo dell'indennizzo da liquidare	Ammontare del danno (Euro)	600.000,00	
	Massimale (Euro) max. indennizzo	500.000,00	
	Dedotto importo della Franchigia (Euro)	1.000,00	
	Importo da liquidare (Euro)	499.000,00	

4° Esempio - applicazione di uno Scoperto con ammontare del danno inferiore al massimale previsto nel contratto:

Massimale (Euro)	500.000,00		
Ammontare del danno (Euro)	5.000,00		
Scoperto pari al 10% del danno (Euro)	500,00		
Calcolo dell'indennizzo da liquidare	Ammontare del danno (Euro)	5.000,00	
	Dedotto importo dello Scoperto (Euro)	500,00	
	Importo da liquidare (Euro)	4.500,00	

5° Esempio - applicazione di uno Scoperto con ammontare del danno superiore al massimale di polizza:

Massimale (Euro)	500.000,00		
Ammontare del danno (Euro)	600.000,00		
Scoperto pari al 10% del danno (Euro)	60.000,00		
Calcolo dell'indennizzo da liquidare	Ammontare del danno (Euro)	600.000,00	
	Massimale (Euro) max. indennizzo	500.000,00	
	Dedotto importo dello Scoperto (Euro)	50.000,00 = 10% massimale	
	Importo da liquidare (Euro)	450.000,00	



4) Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del rischio - Nullità del contratto

AVVERTENZA: poiché il contratto è stipulato dall'Impresa Assicuratrice in base a dichiarazioni rilasciate dal Contraente, tali da permettere la valutazione del rischio da assicurare, eventuali dichiarazioni false o reticenti rese in sede di stipulazione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie previste o la cessazione/risoluzione del contratto.

Per maggiori dettagli si rimanda alla visione delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 14.

5) Aggravamento e/o diminuzione del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione per iscritto all'Impresa Assicuratrice di ogni fatto o circostanza relativa al rischio assicurato che comporti un aggravamento del rischio stesso.

Per maggiori dettagli si rimanda alla visione delle Condizioni Generali di Assicurazione: Artt. 16 e 17.

Esempio di aggravamento del rischio: costituisce un aggravamento del rischio l'omessa comunicazione da parte dell'Assicurato di un cambiamento dell'attività (commerciale, artigianale, di servizi, ecc.) dichiarata al momento della stipulazione del contratto. L'Assicurato in quel momento svolgeva l'attività di fioraio; successivamente decide di intraprendere l'attività di fabbro. Poiché la nuova attività corrisponde ad un grado di rischio più elevato, l'Assicurato deve riconoscere all'Impresa assicuratrice il maggior premio corrispondente all'aumento del rischio. Qualora venga omessa la comunicazione della variazione di rischio, in caso di sinistro, l'Impresa assicuratrice ridurrà l'indennizzo in proporzione al maggior premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse conosciuto la circostanza.

Esempio di diminuzione del rischio: costituisce una diminuzione del rischio la circostanza inversa a quella descritta all'esempio sull'aggravamento del rischio. L'Assicurato al momento della stipulazione del contratto svolgeva l'attività di fabbro; successivamente decide di intraprendere l'attività di fioraio. Poiché la nuova attività corrisponde ad un grado di rischio minore, in tal caso l'Impresa assicuratrice deve riconoscere l'adeguamento in diminuzione del premio alla prima scadenza annuale.

6) Premi di assicurazione

Il premio del contratto assicurativo è sempre riferito ad un periodo assicurativo annuale.

L'Impresa Assicuratrice e/o gli Intermediari Assicurativi possono ricevere l'importo dovuto dal Contraente, a titolo di versamento del premio assicurativo, con le seguenti modalità di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti di clausola di non trasferibilità, intestati all'Impresa Assicuratrice oppure all'Intermediario Assicurativo espressamente in tale qualifica;
- bonifico bancario su c/c intestato all'Impresa Assicuratrice oppure all'Intermediario Assicurativo espressamente in tale qualifica;
- bancomat o carta di credito/debito, sempreché tale modalità sia disponibile presso l'Impresa Assicuratrice oppure presso l'Intermediario Assicurativo espressamente in tale qualifica;
- danaro contante per premio annuo di importo massimo pari a Euro 750,00.

Il premio annuale può essere frazionato in periodi semestrali, quadrimestrali e trimestrali, senza nessun onere aggiuntivo per il Contraente.

AVVERTENZA: l'Impresa Assicuratrice e gli Intermediari Assicurativi si riservano la facoltà e la discrezionalità di concedere uno sconto sul premio annuo, e ciò esclusivamente al momento della stipulazione del contratto, fermo restando che tale sconto non costituisce una Condizione di Assicurazione.

7) Adeguamento del premio e del massimale

Il contratto non prevede adeguamento annuale del premio e del massimale assicurato.



8) Diritto di recesso dal contratto

AVVERTENZA: Il Contraente/Assicurato e l'Impresa Assicuratrice hanno la facoltà di recedere dal contratto applicando le disposizioni contenute all'Art. 10. La facoltà di recesso deve essere esercitata con lettera raccomandata inviata entro i termini di preavviso previsti nel suddetto Articolo.

9) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 Codice Civile. In particolare per l'assicurazione Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso l'azione contro di questo (2952 - 3° comma).

10) Legge applicabile al contratto

Il contratto è soggetto e regolato dalla legislazione Italiana.

11) Regime fiscale

L'aliquota fiscale applicata al contratto di assicurazione Responsabilità Civile è del 22,25%.

c) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**12) Sinistri - liquidazione dell'indennizzo - avviso del sinistro**

AVVERTENZA: le modalità, il luogo, la data/ora di accadimento del sinistro devono essere comunicate per iscritto all'Impresa Assicuratrice, unitamente a tutta la documentazione e/o agli atti giudiziari relativi al sinistro stesso. Il Contraente, ai sensi dell'Art. 1913, deve dare avviso entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quello in cui ne ha avuto conoscenza. La comunicazione di avviso del sinistro deve essere inviata all'Impresa Assicuratrice o all'Intermediario Assicurativo autorizzato a concludere il contratto.

Per maggiori dettagli si rimanda alla visione delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 8.

AVVERTENZA: le spese per gli onorari di legali e periti incaricati dell'accertamento del danno richiesto dal terzo danneggiato sono a carico dell'Impresa Assicuratrice fino ad un importo pari ad 1/4 del Massimale, e sono in aggiunta e non comprese nel Massimale stesso (Art. 1917 Codice Civile - 3° comma).

Per maggiori dettagli si rimanda alla visione delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 9.

13) Reclami

Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Direzionale "MILANO OLTRE" - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - 20090 SEGRATE MI, in alternativa via fax al numero 02-2696.2466, o via e-mail all'indirizzo: ufficioreclamipremi@assimoco.it.

Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Direzionale "MILANO OLTRE" - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - 20090 SEGRATE MI, in alternativa via fax al numero 02-2696.2405, o via e-mail all'indirizzo: ufficioreclamisinistri@assimoco.it.

Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: www.assimoco.it sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami.

Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga:

- *il numero di polizza o il numero di sinistro;*
- *il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;*
- *l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;*
- *la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;*
- *ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.*

Sarà cura dell'Ufficio Reclami, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni.

Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori, compete ad Assimoco S.p.A..

Spetta, invece, all'intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori, in particolare, quelli attuati in violazione delle regole di comportamento di cui agli artt. da 46 a 52 del Regolamento ISVAP n° 5/2006. In questo caso, l'esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all'intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell'intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento.

E' possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nel modello 7B che viene consegnato dall'intermediario all'atto della sottoscrizione del contratto di polizza.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancata risposta nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'Autorità di Vigilanza inoltrando il reclamo a: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, oppure trasmettendolo via fax al numero 06-42.133.206, o via e-mail certificata (PEC) all'indirizzo; ivass@pec.ivass.it.

Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere:

- *il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;*
- *l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;*
- *una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;*
- *la copia del reclamo presentato alla compagnia di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;*
- *ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.*

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione "Guida ai Reclami", ove è anche possibile trovare il modulo che l'esponente può utilizzare.

Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all'IVASS secondo le modalità sopra indicate.

Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Rientrano tra i sistemi alternativi:



Mediazione

Nel caso di controversia insorta in tema di contratti assicurativi, bancari e finanziari il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha reso obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio. La Mediazione è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla presenza di un professionista terzo (mediatore) con la finalità di ricercare un accordo amichevole attuabile anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.

La richiesta di Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell'introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (www.mediazione.giustizia.it). Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi.

14) Arbitrato

Non previsto dal presente prodotto.

GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI

Ai seguenti vocaboli delle Condizioni Generali le parti attribuiscono il significato qui specificato:

Appaltatore/subappaltatore

la persona fisica o giuridica o altro ente cui l'Assicurato ha affidato totalmente o parzialmente l'esecuzione di lavori e/o servizi.

Assicurato

il soggetto (persona fisica o giuridica o altro ente) la cui responsabilità e/o interesse è coperto dal contratto.

Assicurazione

il contratto di assicurazione.

Contraente

il soggetto persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Danni corporali

morte o lesioni personali.

Danni materiali

distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, compresi gli animali.

Elementi per la determinazione ed il calcolo del premio

l'elemento preso a riferimento nel contratto per la determinazione ed il calcolo del premio quali:

FATTURATO: il volume di affari complessivo dell'azienda/impresa (fatturato al netto dell'IVA);

ALTRI ELEMENTI: un dato numerico, un importo, un valore, ecc.

Fabbricato

i locali di proprietà dell'Assicurato costituenti l'intero fabbricato o una sua porzione, **esclusa l'area**, comprese opere di fondazione o interrato nonché la quota delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune. Sono compresi: impianti elettrici, telefonici, video-citofonici, antenne e parabole, impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria e trasporto; ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (comprese le insegne), impianti fotovoltaici e pannelli solari termici; recinzioni fisse e cancelli e portoni, anche azionati elettricamente; installazioni esterne quali verande, dehors, tende e tendoni parasole o frangisole; dipendenze, porzioni adibite a civile abitazione, cantine, soffitte, box, anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella indicata nel contratto; silos in muratura;



rivestimenti. A condizione che siano di diretta pertinenza del/i Fabbricato/i è inoltre compresa la proprietà di parchi, alberi di alto fusto, impianti sportivi e impianti destinati a campo giochi per bambini, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50.

Franchigia

la parte di danno, non espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/Risarcimento

la somma dovuta dalla Società a seguito del verificarsi di un sinistro.

Periodo assicurativo annuale

il periodo di durata uguale a 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia alle ore 24 del giorno di effetto del contratto di assicurazione e termina alle ore 24 del giorno di scadenza del contratto stesso.

Periodo assicurativo temporaneo

il periodo di durata inferiore a 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia alle ore 24 del giorno di effetto del contratto di assicurazione e termina alle ore 24 del giorno di scadenza del contratto stesso.

Polizza

il documento che prova l'assicurazione.

Premio

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio

la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro RC verso Terzi (RCT) e RC verso Prestatori di Lavoro (RCO)

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società


Assimoco Spa.

Spese legali e peritali

le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, quelle del legale della controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società, le spese liquidate dal giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza.

Assimoco S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa

Martin Beste
Amministratore Delegato
Assimoco S.p.A.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**Mod. D 781 CG 02 - Ed. 12/2014**

Aggiornamento al 01/05/2017

ART. 1 - RISCHIO GARANTITO DALL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali (**morte e lesioni personali**) e di danni materiali (**distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati**) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso e/o colposo di persone addette all'attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge.

ART. 2 - RISCHIO GARANTITO DALL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO OPERAI (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'Articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, **per gli infortuni (escluse le malattie professionali)** per i quali l'INAIL sia tenuta ad erogare una prestazione, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione. **Per i titolari, i familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all'obbligo dell'assicurazione INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL;**
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), **per morte e per lesioni personali** dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (**escluse le malattie professionali**), calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'Articolo 13 comma 2 - lettera a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38. **L'assicurazione è prestata con una franchigia fissa e assoluta a carico dell'Assicurato di Euro 2.600,00 per ogni lavoratore infortunato.**

L'assicurazione RCO è efficace purché, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

ART. 3 - RISCHIO GARANTITO IN CASO DI RIVALSA I.N.P.S.

Tanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT - Art. 1), quanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO - Art. 2), valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

ART. 4 - DOVE OPERA L'ASSICURAZIONE - AMBITO TERRITORIALE

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) vale per i sinistri verificatisi nei territori dei Paesi dell'Unione Europea - inclusa la Confederazione Elvetica, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Operai (RCO) vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del Mondo.



ART. 5 - MASSIMALI - LIMITI DI RISARCIMENTO - FRANCHIGIA**A) Massimali - Limiti di risarcimento**

L'assicurazione è prestata sino a concorrenza dei massimali indicati nel contratto che rappresentano il massimo esborso della Società per ogni sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto di assicurazione. **Detti massimali, in presenza di clausole e/o condizioni specifiche, sono ridotti nei limiti e per gli importi - compresi e non in aggiunta - espressamente indicati in tali clausole.** Il massimale stabilito resta ad ogni effetto unico anche nel caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati.

Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi del presente contratto, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dall'assicurazione l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

B) Massimo risarcimento

La Società non risponderà per somme superiori al massimale per sinistro previsto nel contratto per l'assicurazione RCT - (Art. 1), nel caso in cui uno stesso evento coinvolga contemporaneamente sia l'assicurazione RCT - (Art. 1) che l'assicurazione RCO - (Art. 2).

C) Franchigia

L'assicurazione, limitatamente ai soli danni materiali (distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati), opera con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ciascun sinistro indennizzabile. Pertanto la Società risponderà dei sinistri solamente qualora l'indennizzo superi l'ammontare della suddetta franchigia e limitatamente alla parte eccedente. **Qualora nel contratto di assicurazione le parti convengano, con patto speciale, l'applicazione di una franchigia e/o di uno scoperto in deroga alla suddetta franchigia, agli indennizzi saranno applicati gli importi convenuti con patto speciale.**

ART. 6 - RISCHI NON GARANTITI DALL'ASSICURAZIONE

Ai fini della assicurazione RCT - (Art. 1) non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro i quali indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia, comprese qualsiasi attività complementare svolta presso dipendenze dell'Assicurato;
- d) le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'assicurazione RCT - (Art. 1) e RCO - (Art. 2) non comprende i danni:

- e) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;



- g) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovandosi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
- i) derivanti o conseguenti dall'emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
- j) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- k) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni.

L'assicurazione RCT - (Art. 1) non comprende altresì i danni:

- l) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- m) alle cose e/o merci trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico e/o scarico dai mezzi, sia in sosta nell'ambito di dette operazioni; alle cose e/o merci che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- n) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga;
- o) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile;
- p) alle opere in costruzione, alle opere e/o cose sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelle opere e/o cose che per volume, peso e destinazione non possono essere rimosse;
- q) a condutture ed impianti sotterranei in genere inclusi quelli ad essi conseguenti; i danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati; i danni a fabbricati ed a cose dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno da qualunque causa determinati;
- r) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante l'esecuzione delle operazioni stesse, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni; ai veicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti in sosta nell'area di pertinenza dei fabbricati e aree annesse in uso all'Assicurato;
- s) cagionati da macchine, macchinari, impianti, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la loro consegna a terzi;
- t) cagionati da opere, impianti ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera;
- u) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- v) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- w) alle persone trasportate su veicoli e/o natanti a motore;
- x) derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- y) da interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- z) da inadempimenti di obbligazioni di risultato incluse penali o maggiori costi previsti da contratti di qualsiasi genere, nonché i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo;
- aa) da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge.

ART. 7 - PERIODO ASSICURATIVO

L'assicurazione è stipulata per periodi assicurativi annuali, per periodi annuali più frazione di anno, per periodi di durata temporanea inferiori ad un anno. L'assicurazione è efficace per i sinistri verificatisi nel corso del periodo assicurativo annuale e/o temporaneo, sempreché tali sinistri siano conseguenti ad eventi accidentali posti in essere durante tale periodo.



ART. 8 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata il contratto oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 Codice Civile).

Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. **Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 Codice Civile).**

ART. 9 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel contratto** per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. **La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.**

ART. 10 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso esercitato dalla Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, la Società rimborsa la parte di premio netto relativo al periodo di rischio non corso. Il pagamento di premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.

ART. 11 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 Codice Civile). I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società.

ART. 12 - DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

- A) **Rischi di durata annuale:** in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Il Contraente/Assicurato ha comunque facoltà di dare disdetta nei modi e nei termini sopraindicati, ad ogni scadenza annuale, anche nel caso in cui il contratto sia stato stipulato per una durata poliennale.
- B) **Rischi di durata temporanea:** l'assicurazione di durata inferiore ad un anno cessa definitivamente alla naturale scadenza indicata nel contratto senza obblighi di preventiva disdetta.



ART. 13 - PREMIO DI ASSICURAZIONE - DETERMINAZIONE

Il premio di assicurazione è convenuto tra le parti nell'importo fisso indicato nel contratto.

Il premio è sempre determinato per periodi assicurativi di un anno e/o di durata temporanea ed è interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Il premio è calcolato in base all'elemento dichiarato dal Contraente /Assicurato al momento della stipulazione del contratto e riferito allo specifico rischio assicurato. **Il contratto non è soggetto a regolazione del premio alla fine di ogni periodo assicurativo annuale e/o di durata temporanea.** Si conviene che in caso di omessa e/o errata dichiarazione del corretto elemento per la determinazione del premio, la Società procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra il valore dichiarato al momento della stipulazione del contratto e quello accertato al momento del sinistro, ciò in applicazione dell'Art. 1898 Codice Civile ultimo comma. La Società rinuncerà all'applicazione della regola proporzionale solamente nel caso in cui l'elemento accertato al momento del sinistro non risulti **superiore al 25%** rispetto a quello dichiarato al momento della stipulazione del contratto.

ART. 14 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

ART. 15 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Codice Civile).

ART. 16 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art 1898 Codice Civile).

ART. 17 - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (Art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 18 - MODIFICAZIONI DELL'ASSICURAZIONE - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Qualsiasi modificazione dell'assicurazione deve essere provata per iscritto. Pertanto tutte le comunicazioni alla quale la Contraente e/o gli Assicurati sono tenuti deve essere fatta con lettera raccomandata e/o qualsiasi altra forma di comunicazione scritta la cui data di invio sia certificabile, inclusi telefax ed e-mail, ed indirizzata alla Direzione della Società, oppure all'intermediario al quale è assegnato il contratto.

ART. 19 - ALIENAZIONE DELL'AZIENDA, DELLE COSE, DEL FABBRICATO CUI SI RIFERISCE L'ASSICURAZIONE

In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione, l'Assicurato, fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve informare la Società e comunicare all'acquirente l'esistenza della copertura assicurativa. L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione.

Trascorso questo termine l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto. La Società, nei 30 giorni dalla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.



Se l'alienazione riguarda singole cose, l'assicurazione cessa per le cose stesse ed il premio viene proporzionalmente ridotto dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione dell'alienazione, salvo che questa sia seguita dalla sostituzione con altre analoghe.

ART. 20 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



RISCHI COMPRESI NELLE CONDIZIONI GENERALI E SPECIFICHE DI ASSICURAZIONE

Premesso che le Condizioni Generali di Assicurazione e le Condizioni Specifiche contenute nel presente Fascicolo Informativo rappresentano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che sarà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si evidenzia che il contenuto delle clausole previste dal contratto potrà subire delle variazioni, ovvero prevedere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, tutto ciò in base alle coperture e garanzie assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato e concordate con l'intermediario; la personalizzazione costituisce parte integrante del contratto di assicurazione e viene consegnata al momento della sua stipulazione.

ART. 22 - RISCHI COMPRESI NELLE CONDIZIONI SPECIFICHE

Ai sensi del presente contratto di assicurazione sono assicurabili i rischi indicati nelle Condizioni Specifiche.

1) - FABBRICATI, LOCALI, UFFICI DOVE VIENE SVOLTA L'ATTIVITÀ ASSICURATA

Solo se espressamente indicata nelle Condizioni Specifiche si intende valida e operante la seguente condizione:

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 6 - lettera x) delle Condizioni Generali, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di **danni corporali e danni materiali** involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di proprietario e/o conduttore del/i fabbricato/i dove viene esercitata l'attività assicurata nel contratto.

L'assicurazione comprende i danni corporali e materiali conseguenti:

- a) a lavori di ordinaria manutenzione; qualora tali lavori siano affidati a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- b) a spargimento d'acqua verificatosi a seguito di guasti o rotture accidentali degli impianti idrici, di riscaldamento e/o condizionamento, compresi i danni conseguenti a rigurgiti di fogna, ma sempreché gli impianti siano di stretta pertinenza del fabbricato assicurato; **questa estensione è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ciascun sinistro indennizzabile;**
- c) ad incendio, scoppio ed esplosione delle cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute per i danni provocati a cose di terzi, e ciò a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 6 - lettera n) delle Condizioni Generali. **Sono esclusi i danni a cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo.** Qualora per la presente garanzia fosse valida ed operante analoga assicurazione incendio, l'assicurazione opererà in secondo rischio e cioè solo per l'eccedenza rispetto ai massimali e/o limiti di risarcimento assicurati con la predetta assicurazione incendio; **questa estensione è prestata nell'ambito del massimale per danni a cose con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ciascun sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.500,00 e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo;**
- d) ad interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danni materiali indennizzabili a termini del presente contratto, e ciò a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 6 - lettera y) delle Condizioni Generali; **questa estensione è prestata nell'ambito del massimale per danni a cose con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ciascun sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.500,00 e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo;**
- e) alla mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti o da coperture similari, nonché da marciapiedi o dalle aree di accesso al/i fabbricato/i.



Oltre a quanto disposto all'Art. 6 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) corporali e materiali derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione; tale esclusione non trova applicazione per la responsabilità civile in capo all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- b) materiali derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- c) corporali e materiali derivanti dall'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, di arti e di professioni, esercitate direttamente e personalmente dall'Assicurato e/o da Terzi (inclusi gli inquilini o condomini ed i lori familiari) nei fabbricati descritti nel contratto;
- d) corporali e materiali subiti dalle persone che, pur essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio durante l'attività di custodia, guardiania, manutenzione, pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione degli stessi; qualora l'assicurazione sia prestata per fabbricati rurali (di cui l'Assicurato sia proprietario ma non conduttore), sono sempre considerati terzi i coloni, mezzadri, gli affittuari ed i loro familiari, mentre sono esclusi i danni alle scorte vive e morte del fondo a chiunque appartengano.

2) - DALL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO OPERAI (RCO)

Qualora attivata con pagamento del relativo premio, per gli effetti della garanzia Responsabilità Civile verso Operai sono compresi altresì:

- a) ai sensi dei punti 1) e 2) dell'Art. 2 i lavoratori parasubordinati e associati in partecipazione, i prestatori d'opera soggetti all'assicurazione INAIL, i prestatori d'opera c.d. "Interinali" di cui alla Legge 196/97, i prestatori d'opera di cui al D.Lgs. 276/2003 (regolamento attuativo della c.d. "legge Biagi), che sono a tutti gli effetti equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato;
- b) ai sensi del punto 2) dell'Art. 2, i dipendenti ed i prestatori d'opera dell'Assicurato non soggetti all'assicurazione INAIL.



CONDIZIONI SPECIFICHE DI ASSICURAZIONE - RISCHI DI DURATA ANNUALE

ART. 23 - CONDIZIONI SPECIFICHE

L'assicurazione è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione nonché a quelle previste dalle Condizioni Specifiche per ciascun rischio identificato nel contratto.

20430 - ANIMALI PROPRIETA' E/O UTENZA

ART. 24 - PROPRIETÀ/UTENZA DEGLI ANIMALI

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o utente gli animali indicati nel contratto. L'assicurazione comprende la responsabilità civile inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto.

Oltre a quanto disposto all'Art. 6 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) da contagio provocato dagli animali;
- b) ai mezzi di trasporto utilizzati per il trasferimento degli animali e quelli provocati dalla loro circolazione;
- c) derivanti dalla partecipazione a gare e/o competizioni sportive;
- d) provocati da soggetti, diversi dal proprietario, che conducono o cavalcano gli animali - (valida solo per animali da sella);
- e) corporali subiti dalle persone che conducono o cavalcano gli animali - (valida solo per animali da sella);
- f) derivanti dalla proprietà e/o utenza di: felini diversi da gatti domestici, rettili di qualsiasi genere, qualsiasi animale non detenibile in base alla legislazione vigente in materia.

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera c) sopra indicata, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli animali durante la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive. **Resta ferma l'esclusione dei danni subiti da altri animali partecipanti alla gara/manifestazione stessa, nonché dei danni corporali subiti dalle persone che conducono o cavalcano gli animali.**

ART. 25 - RINUNCIA ALLA IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI ASSICURATI

La Società rinuncia all'identificazione delle caratteristiche degli animali per i quali è prestata l'assicurazione. L'Assicurato è tuttavia tenuto a comunicare le eventuali variazioni numeriche degli stessi, non appena si verificano, ed a pagare il maggior premio dovuto. **In caso di sinistro, fermo l'obbligo dell'Assicurato di fornire tutte le informazioni richieste dalla Società per l'identificazione degli animali assicurati, se il numero e la tipologia degli animali non corrisponde a quello dichiarato nel contratto si applicano le disposizioni di legge.**

ART. 26 - VEICOLI DA TRAINO PER IL TRASPORTO DI PERSONE E/O MERCI - (solo per cavalli, muli e asini)

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'uso di veicoli da traino per il trasporto di persone e/o merci (quali carrozze, biroccini e similari) trainati dagli animali descritti nel contratto. A tal fine la garanzia comprende i danni:

- corporali subiti dalle persone trasportate sul veicolo trainato dall'animale, **con esclusione di quelli subiti dal conducente;**
- corporali e materiali causati dalle merci trasportate, **ferma l'esclusione del controvalore delle merci stesse;**
- corporali e materiali provocati dal veicolo trainato dall'animale; **limitatamente ai danni materiali, questa estensione è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ciascun sinistro indennizzabile.**



ART. 27 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI - (solo per cavalli, muli e asini)

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 24 - lettera d), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile di colui che, con il consenso del proprietario, si serve dell'animale descritto nel contratto.

23100 - ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE

ART. 28 - ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di esercente l'Associazione/Società sportiva descritta nel contratto; la garanzia è valida ed operante a condizione che l'Associazione/Società sportiva sia costituita e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti che disciplinano tali organizzazioni.

Per gli scopi della presente assicurazione:

- gli atleti/allievi regolarmente associati assumono la qualifica di Assicurati per la responsabilità civile a loro derivante, ai sensi di legge, per i danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi;
- gli atleti/allievi regolarmente associati sono considerati terzi nei confronti dell'Associazione/Società sportiva, **ma non sono considerati terzi tra loro durante lo svolgimento dell'attività sportiva.**

L'assicurazione comprende inoltre la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive.

Alle condizioni tutte di cui all'Art. 22 - Punto 1 delle Condizioni Generali, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o dalla conduzione della sede dell'Associazione/Società sportiva.

Oltre a quanto disposto all'Art .6 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) cagionati e/o subiti da persone non regolarmente associate ammesse a prendere parte alle discipline sportive assicurate;
- b) derivanti dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi;
- c) derivanti dall'organizzazione di manifestazioni e gare sportive;
- d) derivanti dallo svolgimento di discipline sportive che prevedono l'uso di autoveicoli, motoveicoli e natanti a motore, aeromobili o apparecchi per il volo a motore e/o a vela, inclusa l'organizzazione di gare e manifestazioni.

CONDIZIONE PARTICOLARE A

Le condizioni seguenti sono operanti esclusivamente se richiamata la condizione in polizza e pagato il relativo premio.

ART. 29 - RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE NON REGOLARMENTE ASSOCIATE

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 28 - lettera a), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante alle persone non regolarmente associate ammesse allo svolgimento delle discipline sportive. Per gli scopi della presente assicurazione tali soggetti:

- assumono la qualifica di assicurati per la responsabilità civile a loro derivante, ai sensi di legge, per i danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi;
- sono considerati terzi nei confronti dell'Associazione/Società sportiva, **ma non sono considerati terzi tra loro durante lo svolgimento dell'attività sportiva.**

ART. 30 - CONDUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI – PISCINE E PALESTRE

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 28 - lettera b), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Associazione/Società sportiva nella sua qualità di conduttore di impianti sportivi quali piscine e palestre, incluse le attrezzature ed i materiali utilizzati per lo svolgimento delle discipline sportive.

La garanzia è prestata alle condizioni tutte di cui all'Art. 22 - Punto 1 delle Condizioni Generali. Tale garanzia è valida ed operante a condizione che l'Associazione/Società sia in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge e che gli impianti ed il loro utilizzo siano conformi alla normativa vigente in materia. **Dalla garanzia è esclusa la proprietà e/o conduzione di stadi, arene, palazzetti, tribune, ippodromi, cinodromi, velodromi e sferisteri.**

ART. 31 - ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E/O GARE SPORTIVE

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 28 - lettera c), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Associazione/Società nella sua qualità di organizzatore di manifestazioni e/o gare sportive, **con esclusione di quelle a livello nazionale ed internazionale.** Gli atleti/allievi delle altre Associazioni/Società sportive partecipanti sono considerati terzi nei confronti dell'Associazione/Società sportiva, **ma non sono considerati terzi tra loro durante lo svolgimento dell'attività sportiva.**

24000 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

ART. 32 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di esercente l'Associazione di volontariato descritta nel contratto. La garanzia è valida ed operante a condizione che l'Associazione sia costituita e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti che disciplinano le organizzazioni di volontariato. Relativamente ai volontari, l'assicurazione è valida a condizione che gli stessi risultino regolarmente iscritti nell'apposito registro degli aderenti tenuto dall'Associazione nel rispetto della Legge Quadro 266/91, dei regolamenti attuativi e delle successive modifiche ed integrazioni. Alle condizioni tutte di cui all'Art. 22 - Punto 1 delle Condizioni Generali, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o dalla conduzione dei fabbricati aziendali dove viene svolta l'attività descritta nel contratto.

Oltre a quanto disposto all'Art. 6 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) **corporali e materiali conseguenti all'erogazione di prestazioni medico/sanitarie;**
- b) **derivanti da attività di soccorso pubblico con uso di ambulanze e/o altri veicoli e velivoli.**

ART. 33 - RESPONSABILITÀ DEI VOLONTARI ASSOCIATI

Per gli scopi dell'assicurazione, i volontari regolarmente associati assumono la qualifica di Assicurati in relazione alla responsabilità civile a loro derivante, ai sensi di legge, per i danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi quando prestano la loro attività per conto dell'Associazione. **Si precisa che l'Associazione non è considerata terza rispetto ai volontari associati responsabili dell'eventuale sinistro.**

ART. 34 - VOLONTARI ASSOCIATI CONSIDERATI TERZI

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6 - lettera c) delle Condizioni Generali, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni corporali subiti dai volontari associati quando prestano la loro attività per conto dell'Associazione stessa. **Il massimale previsto per l'assicurazione RCT rappresenta il limite massimo di risarcimento a carico della Società per uno o più sinistri indennizzabili a termini di contratto e ciò anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente sia la garanzia RCT che la garanzia RCO.**

ART. 35 - PERSONE CHE PARTECIPANO OCCASIONALMENTE ALL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6 - lettera l) delle Condizioni Generali, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni corporali e materiali cagionati a terzi da persone non alle sue dirette dipendenze e non in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o altra forma contrattuale con la stessa, della cui opera l'Associazione si avvale occasionalmente per lo svolgimento dell'attività assicurata.



ART. 36 - DANNI SUBITI DALLE PERSONE CHE PARTECIPANO OCCASIONALMENTE ALL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE
A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6 - lettera c) delle Condizioni Generali, l'assicurazione si estende altresì alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni corporali subiti da tali soggetti quando prestano la loro attività per conto dell'Associazione stessa. **Il massimale previsto per l'assicurazione RCT rappresenta il limite massimo di risarcimento a carico della Società per uno o più sinistri indennizzabili a termini di contratto e ciò anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente sia la garanzia RCT che la garanzia RCO.**

ART. 37 - UTENTI DELLE STRUTTURE GESTITE DALL'ASSICURATO

Premesso che l'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata riceve presso le strutture da esso gestite gli utenti destinatari dei servizi erogati, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Associazione per i danni corporali subiti da tali soggetti quando frequentano le predette strutture. **Il massimale previsto per l'assicurazione RCT rappresenta il limite massimo di risarcimento a carico della Società per uno o più sinistri indennizzabili a termini di contratto.**

ART. 38 - UTENTI DIVERSAMENTE ABILI DELLE STRUTTURE GESTITE DALL'ASSICURATO

Premesso che l'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata riceve presso le strutture da esso gestite utenti diversamente abili destinatari dei servizi erogati, l'assicurazione si estende altresì alla responsabilità civile derivante all'Associazione per i danni corporali subiti da tali soggetti quando frequentano le predette strutture. L'assicurazione è estesa altresì ai danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi (**esclusa l'Associazione assicurata**) da tali soggetti quando sono affidati alla sorveglianza ed assistenza dell'Associazione. **Il massimale previsto per l'assicurazione RCT rappresenta il limite massimo di risarcimento a carico della Società per uno o più sinistri indennizzabili a termini di contratto.**

ART. 39 - TRASPORTO DI PERSONE CON VEICOLI DI ASSISTENZA

Premesso che l'Assicurato svolge attività di trasporto di persone con veicoli di assistenza, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Associazione - inclusi i volontari associati - per i danni corporali e materiali cagionati a terzi durante le operazioni di trasbordo dai veicoli di assistenza appositamente attrezzati. **L'assicurazione non comprende i danni derivanti dall'uso di elicotteri e altri velivoli a motore.**

CONDIZIONE PARTICOLARE A

Le condizioni seguenti sono operanti esclusivamente se richiamata la condizione in polizza e pagato il relativo premio.

ART. 40 - EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO/SANITARIE

Premesso che l'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata può anche effettuare servizi di assistenza specialistica di carattere medico/sanitario, a parziale deroga di quanto disposto all'Art. 32 - lettera a), l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Associazione - inclusi i volontari associati - per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dall'erogazione delle predette prestazioni. La garanzia è valida a condizione che i volontari associati siano in possesso dei requisiti e/o delle specifiche abilitazioni di legge per l'effettuazione di tali prestazioni. La Società rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti dei volontari.

ART. 41 - SOCCORSO PUBBLICO CON AMBULANZE

Premesso che l'Assicurato svolge attività di soccorso pubblico con mezzi di soccorso appositamente attrezzati, a parziale deroga di quanto disposto all'Art. 32 - lettera b), l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Associazione - inclusi i volontari associati - per i danni corporali e materiali cagionati a terzi durante le operazioni di trasbordo dai mezzi di soccorso e/o dai veicoli di assistenza appositamente attrezzati.



L'assicurazione non comprende i danni derivanti dall'uso di elicotteri e altri velivoli a motore e quelli derivanti da omesso e/o tardivo intervento di soccorso.

26010 - BADANTI

ART. 42 - BADANTI - ASSISTENZA DOMICILIARE E/O PRESSO STRUTTURE SANITARIE

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di esercente la professione di badante per l'assistenza domiciliare e/o presso strutture sanitarie prestata a favore di persone anziane e/o disabili. **Oltre a quanto disposto all'Art. 6 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non comprende i danni derivanti da somministrazione di farmaci e medicinali di qualunque genere e dall'erogazione di prestazioni infermieristiche e/o sanitarie.**

23500 - CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI

ART. 43 - CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di esercente il Circolo culturale e/o ricreativo descritto nel contratto. L'assicurazione è valida a condizione che l'attività sia svolta nel rispetto delle autorizzazioni e delle competenze previste dalla normativa di legge vigente in materia. L'assicurazione è prestata per tutte le attività svolte ed organizzate nell'ambito del Circolo, comprese feste e cene. Alle condizioni tutte di cui all'Art. 22 - Punto 1 delle Condizioni Generali, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o dalla conduzione delle strutture dove viene svolta l'attività descritta nel contratto.

Per gli scopi della presente assicurazione gli iscritti regolarmente associati:

- assumono la qualifica di Assicurati per la responsabilità civile a loro derivante per i danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi;
- sono considerati terzi nei confronti del Circolo, **ma non sono considerati terzi tra loro quando svolgono l'attività per conto del Circolo stesso.**

ART. 44 - SERVIZIO DI RISTORANTE E/O BAR

A condizione che siano ubicati nell'ambito della struttura assicurata, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di servizi di ristorante e/o bar.

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6 - lettera s) delle Condizioni Generali, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi dai generi alimentari somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso, **con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti.** Per i generi alimentari prodotti direttamente dall'Assicurato e somministrati o venduti dall'azienda assicurata, l'assicurazione vale anche per i danni corporali dovuti a difetto originario del prodotto. L'assicurazione presta i suoi effetti a condizione che il danno si verifichi **entro 12 mesi** dalla somministrazione o dalla vendita dei prodotti e sempreché la somministrazione o la vendita sia avvenuta durante il periodo di efficacia del contratto, ma non oltre la data di scadenza del contratto stesso. **Sono esclusi dalla presente garanzia i danni: alle cose vendute e somministrate, nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo; conseguenti al loro mancato uso o disponibilità; derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l'attività dell'Assicurato. Il massimale indicato nel contratto per l'assicurazione RCT rappresenta il massimo esborso della Società per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo.**



ART. 45 - CONDUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

L'assicurazione è estesa ai danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli iscritti associati e/o gli ospiti del Circolo, in relazione alla conduzione di aree destinate a giochi per bambini e di impianti sportivi, purché ubicati nell'ambito della struttura assicurata, quali: piscine, campi da tennis, palestre, sauna e bagno turco, campi da calcetto. Tale garanzia è valida ed operante a condizione che l'Assicurato sia in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge e che gli impianti ed il loro utilizzo siano conformi alla normativa vigente in materia.

ART. 46 - COSE CONSEGNATE

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6 - lettera o) delle Condizioni Generali e sempreché esista servizio di guardaroba custodito, l'assicurazione è estesa ai danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli iscritti/ospiti, ai sensi dell'Art. 1784 del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate. **La Società indennizzerà una somma massima di Euro 500,00 per ciascun iscritto/ospite partecipante agli eventi organizzati dal circolo. L'assicurazione non comprende i danni alle cose non consegnate, quelli cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e procedimenti similari.** L'assicurazione non vale per denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere, veicoli, motoveicoli, cicli e motocicli, natanti in genere incluse le cose in essi contenute. Questa garanzia è prestata nell'ambito del massimale per danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ciascun sinistro con il minimo non indennizzabile di Euro 100,00 e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.

ART. 47 - ORGANIZZAZIONE DI VISITE, PASSEGGIATE ED ESCURSIONI

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile della quale l'Assicurato sia tenuto direttamente a rispondere, ai sensi di legge, in qualità di organizzatore di visite, passeggiate ed escursioni predisposte per l'intrattenimento dei ragazzi/ospiti.

ART. 48 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ACCOMPAGNAMENTO

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 6 - lettera l) delle Condizioni generali, la garanzia è estesa altresì alla responsabilità civile - anche personale - per i danni cagionati a terzi delle persone che per conto dell'Assicurato accompagnano i partecipanti durante lo svolgimento della passeggiata/escursione.

20050 - COMMITTENZA LAVORI EDILI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE

ART. 49 - COMMITTENZA LAVORI EDILI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE DI FABBRICATI

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni corporali e materiali dei quali sia tenuto a rispondere nella sua qualifica di committente i lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione descritti nel contratto ed interamente ceduti in appalto ad imprese terze.

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 6 - lettera c) delle Condizioni Generali sono considerati terzi gli appaltatori ed i subappaltatori (inclusi i loro dipendenti) per i danni corporali (morte e lesioni personali gravi o gravissime) conseguenti ad infortuni (**escluse le malattie professionali**) da essi subiti nello svolgimento delle loro mansioni. La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi previsti all'Art. 26 del TU D.Lgs. 09/04/2008 N. 81, nel caso di utilizzo di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione. **Resta inteso che in caso di corresponsabilità di uno più Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, il massimale per sinistro previsto per l'assicurazione RCT che rappresenta la massima esposizione della Società, anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO.**



22820 - CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (ORGANIZZAZIONE) - DURATA ANNUALE**ART. 50 - ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di organizzatore il/i corso/i di formazione descritto/i nel contratto. L'assicurazione è valida a condizione che l'attività sia svolta nel rispetto delle autorizzazioni e delle competenze previste dalla normativa di legge vigente in materia. I partecipanti ai corsi sono considerati terzi per i danni corporali subiti durante lo svolgimento dei corsi. Alle condizioni tutte di cui all'Art. 22 - Punto 1 delle Condizioni Generali, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o dalla conduzione delle strutture dove viene svolta l'attività descritta nel contratto.

Oltre a quanto disposto all'Art. 6 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) **corporali e materiali conseguenti alla partecipazione a corsi presso aziende e/o enti terzi;**
- b) **materiali ai macchinari ed attrezzature utilizzati dai partecipanti al corso;**
- c) **materiali alle cose sulle quali si eseguono lavorazioni e/o prove pratiche oggetto dell'attività del corso.**

CONDIZIONE PARTICOLARE A

Le condizioni seguenti sono operanti esclusivamente se richiamata la condizione in polizza e pagato il relativo premio.

ART. 51 - PARTECIPAZIONE A STAGES PRESSO AZIENDE E/O ENTI TERZI

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 50 - lettera a), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante ai partecipanti per i danni corporali e materiali cagionati a terzi quando il corso è tenuto presso aziende e/o enti terzi.

ART. 52 - DANNI AI MACCHINARI E/O ATTREZZATURE UTILIZZATI DAGLI STAGISTI

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 6 - lettera p) delle Condizioni Generali nonché all'Art. 50 - lettera b), l'assicurazione comprende i danni materiali cagionati ai macchinari ed alle attrezzature utilizzati dai partecipanti al corso. **Questa garanzia è prestata nell'ambito del massimale per danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ciascun sinistro con il minimo non indennizzabile di Euro 500,00 e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.**

20100 - FABBRICATI - PERTINENZE COMUNI DI COMPENSORI IMMOBILIARI**ART. 53 - PROPRIETÀ DI PERTINENZE COMUNI - RISCHIO GARANTITO**

Premesso che il Compensorio immobiliare indicato nel contratto è composto da singole unità immobiliari adibite ad abitazioni civili (condomini/villetta) indipendenti tra loro, l'assicurazione è prestata unicamente per la responsabilità civile derivante al Compensorio dalla proprietà e conduzione degli spazi comuni adiacenti le singole unità immobiliari, quali: strade private, cancelli o portoni anche azionati elettricamente, recinzioni, muri di cinta, aree verdi tenute a giardino compresi alberi di alto fusto, attrezzature e/o impianti sportivi e per giochi, aree di sosta adibite a parcheggio. La garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato nelle sua qualità di committente lavori di manutenzione ordinaria dei suddetti spazi e impianti. Relativamente ai danni da spargimento d'acqua, la garanzia è prestata a favore del Compensorio Assicurato in qualità di **proprietario e/o conduttore**, per lo spargimento di liquidi conseguente:

- a) alla rottura accidentale degli impianti igienici, idrici, di riscaldamento o condizionamento, compresi canali pluviali o grondaie purché di pertinenza degli spazi comuni del compensorio;



b) a rigurgito fognario, purché riguardante impianti esclusivamente di pertinenza del comprensorio. Tale estensione è prestata nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose e fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro 15.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e con l'applicazione di una franchigia fissa e assoluta di Euro 250,00 per ciascun sinistro.

ART. 54 - PROPRIETÀ DI PERTINENZE COMUNI - RISCHI NON GARANTITI

Oltre a quanto disposto all'Art. 6 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) dalla proprietà e/o conduzione delle singole unità immobiliari (condomini/villette) che compongono il Comprensorio;
- b) da umidità, stillicidio o da insalubrità dei locali;
- c) da rotture causate da gelo;
- d) da inadempimenti di natura contrattuale;
- e) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- f) da interruzioni, sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- g) dall'esercizio da parte dell'Assicurato o di Terzi, di attività industriali, commerciali, artigianali o professionali;
- h) da atti vandalici e/o dolosi;
- i) subiti dai veicoli in sosta nelle aree del Comprensorio adibite a parcheggio.

ART. 55 - PROPRIETÀ DI PERTINENZE COMUNI - SOGGETTI CONSIDERATI TERZI

Poiché il contratto è stipulato dal Comprensorio in nome e per conto dei singoli proprietari e conduttori (compresi i loro famigliari) delle singole unità immobiliari, tali soggetti sono considerati terzi esclusivamente nel caso di responsabilità civile, ai sensi di legge, direttamente riconducibile al Comprensorio Assicurato. I singoli proprietari e conduttori non sono considerati terzi tra loro. E' inoltre escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

20110 - FABBRICATI - RISCHIO PROPRIETÀ

ART. 56 - PROPRIETÀ DI FABBRICATI

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 6 - lettera x) delle Condizioni Generali, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di **danni corporali** e **materiali** involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di proprietario del/i fabbricato/i descritto/i nel contratto.

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte indicate all'Art. 22 - Punto 1 delle Condizioni Generali.

La garanzia è operante sempreché i fabbricati assicurati siano in buono stato di manutenzione e in possesso dei requisiti minimi di agibilità previsti dalla normativa vigente.

ART. 57 - VALORE DEL FABBRICATO ED ASSICURAZIONE PARZIALE

Il valore indicato per il calcolo del premio, deve corrispondere al valore a nuovo di ogni singolo fabbricato (costo di ricostruzione), con esclusione del valore dell'area, dell'eventuale degrado per l'età, del suo uso e di qualsiasi altro parametro influente. Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato - come in precedenza previsto - **supera di oltre il 20% il valore dichiarato dall'Assicurato**, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.



ART. 58 - FABBRICATI IN CONDOMINIO

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i condomini (compresi i loro familiari e dipendenti) ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

20120 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - PROPRIETÀ E/O GESTIONE

ART. 59 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI – PROPRIETÀ E/O GESTIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di **danni corporali e materiali** involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o gestione dell'impianto/i fotovoltaico/i descritto/i nel contratto. La garanzia è operante per gli impianti installati:

- su fabbricati e/o terreni di proprietà dell'Assicurato;
- su fabbricati e/o terreni di terzi; in tal caso la garanzia è valida a condizione che gli stessi siano in buono stato di manutenzione e in possesso dei requisiti minimi di agibilità e stabilità previsti dalla normativa vigente.

L'assicurazione comprende i danni corporali e materiali conseguenti a:

- a) lavori di ordinaria manutenzione; qualora tali lavori siano affidati a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- b) incendio, scoppio ed esplosione degli impianti per i danni provocati a cose di terzi, e ciò a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 6 - lettera n) delle Condizioni Generali. **Sono esclusi i danni a cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo.** Qualora per la presente garanzia fosse valida ed operante analoga assicurazione incendio, l'assicurazione opererà in secondo rischio e cioè solo per l'eccedenza rispetto ai massimali e/o limiti di risarcimento assicurati con la predetta assicurazione incendio; **questa estensione è prestata nell'ambito del massimale per danni a cose con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ciascun sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.500,00 e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo;**
- c) interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danni materiali indennizzabili a termini del presente contratto, e ciò a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 6 - lettera y) delle Condizioni Generali; **questa estensione è prestata nell'ambito del massimale per danni a cose con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ciascun sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.500,00 e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.**

Oltre a quanto disposto all'Art. 6 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non comprende i danni corporali e materiali derivanti da lavori di manutenzione straordinaria; tale esclusione non torva applicazione per la responsabilità civile in capo all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.



23150 - IMPIANTI SPORTIVI**ART. 60 - PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dell'impianto sportivo descritto nel contratto; la garanzia è valida ed operante a condizione che l'impianto sia in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa di legge vigente in materia per tali impianti. L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte indicate all'Art. 21 - Punto 1 delle Condizioni Generali. Si intendono compresi gli spogliatoi, le attrezzature e macchinari utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva. Per gli scopi della presente assicurazione gli utenti/atleti nonché tutti coloro che partecipano all'attività sportiva sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato, **ma non sono considerati terzi tra loro durante lo svolgimento dell'attività sportiva.**

ART. 61 - SERVIZIO DI RISTORANTE E/O BAR

A condizione che siano ubicati nell'ambito della struttura assicurata, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di servizi di ristorante e/o bar. A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6 - lettera s) delle Condizioni Generali, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi dai generi alimentari somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso, **con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti.** Per i generi alimentari prodotti direttamente dall'Assicurato e somministrati o venduti dall'azienda assicurata, l'assicurazione vale anche per i danni corporali dovuti a difetto originario del prodotto. L'assicurazione presta i suoi effetti a condizione che il danno si verifichi **entro 12 mesi** dalla somministrazione o dalla vendita dei prodotti e sempreché la somministrazione o la vendita sia avvenuta durante il periodo di efficacia del contratto, ma non oltre la data di scadenza del contratto stesso. **Sono esclusi dalla presente garanzia i danni: alle cose vendute e somministrate, nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo; conseguenti al loro mancato uso o disponibilità; derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l'attività dell'Assicurato.** Il massimale indicato nel contratto per l'assicurazione RCT rappresenta il massimo esborso della Società per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo.

ART. 62 - COSE CONSEGNATE

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6 - lettera o) delle Condizioni Generali e sempreché esista servizio di guardaroba custodito, l'assicurazione è estesa ai danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli iscritti/ospiti, ai sensi dell'Art. 1784 del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate. **La Società indennizzerà una somma massima di Euro 500,00 per ciascun iscritto/ospite partecipante agli eventi organizzati dal circolo.** L'assicurazione non comprende i danni alle cose non consegnate, quelli cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e procedimenti similari. L'assicurazione non vale per denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere, veicoli, motoveicoli, cicli e motocicli, natanti in genere incluse le cose in essi contenute. Questa garanzia è prestata nell'ambito del massimale per danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ciascun sinistro con il minimo non indennizzabile di Euro 100,00 e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.



22900 - INSEGNANTI E DIRIGENTI SCOLASTICI- COPERTURA BASE**ART. 63 - INSEGNANTI E DIRIGENTI SCOLASTICI**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di insegnante e/o dirigente scolastico descritto nel contratto. La garanzia comprende l'eventuale azione di rivalsa esperita dall'Amministrazione scolastica per fatto colposo, anche grave (**escluso il dolo**), imputabile all'Assicurato. **Limitatamente agli insegnanti di educazione fisica, l'assicurazione non comprende le attività di insegnamento presso Associazioni/Società sportive, nonché l'attività pre-agonistica svolta in orario diverso da quello didattico dell'istituto dove viene esercitata la professione.**

CONDIZIONE PARTICOLARE A

Le condizioni seguenti sono operanti esclusivamente se richiamata la condizione in polizza e pagato il relativo premio.

ART. 64 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**I - Rischio garantito dall'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, **di perdite patrimoniali** involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di azioni e/o omissioni commesse a titolo di colpa (anche grave) nell'espletamento del proprio incarico. La garanzia comprende altresì la responsabilità amministrativa/contabile per **le perdite patrimoniali** involontariamente e direttamente cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Ente di appartenenza, purché il danno venga accertato e quantificato dal giudice competente con sentenza passata in giudicato e sempreché l'azione di responsabilità sia promossa nei modi e termini di legge. La garanzia opera pertanto in relazione alle richieste di risarcimento (sinistro) di cui l'Assicurato debba rispondere per:

- i danni direttamente cagionati a terzi;
- i danni che, a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa, debba corrispondere alla Pubblica Amministrazione e/o all'Ente di appartenenza dopo che gli stessi abbiano risarcito il danno al terzo;
- i danni direttamente cagionati alla Pubblica Amministrazione e/o all'Ente di appartenenza.

Sono altresì comprese le perdite patrimoniali conseguenti a:

- a) interruzioni e/o sospensioni (totali o parziali), ritardato e/o mancato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché comunque conseguenti a sinistro indennizzabile;
- b) smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, **ferma comunque l'esclusione di cui al successivo punto V - lettera b);**
- c) multe e/o ammende, sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere inflitte a terzi a seguito di errori e/o omissioni imputabili all'Assicurato, **ferma comunque l'esclusione di cui al successivo punto V - lettera h).**

II - Periodo assicurativo

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento (sinistro) pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, sempreché tali richieste siano conseguenti a comportamento colposo posto in essere nel medesimo periodo. L'assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere **nei 12 mesi antecedenti** la data di effetto dell'assicurazione, a condizione che la richiesta di risarcimento:

- a) non sia assistita da coperture assicurative in essere anteriormente alla data di effetto della presente assicurazione;



- b) non consegua ad atti, fatti, situazioni o circostanze che, alla data di effetto della presente assicurazione, erano noti all'Assicurato o che potevano da esso ragionevolmente essere previsti;
- c) non sia stata ancora presentata neppure alla Pubblica Amministrazione e/o all'Ente di appartenenza;
- d) sia conseguente ad atti o fatti commessi in data successiva la data di assunzione presso la Pubblica Amministrazione e/o l'Ente di appartenenza;

Nel caso in cui il comportamento colposo si protragga nel tempo o si realizzi attraverso atti o fatti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto o fatto.

III - Periodo assicurativo - Estensione dell'assicurazione in caso di cessazione dell'attività

Qualora nel corso di validità del presente contratto, l'Assicurato termini l'attività per raggiungimento dell'età di quiescenza, per dimissioni volontarie, per decesso o per sopravvenuta invalidità permanente da infortunio o malattia tale da impedire la prosecuzione della professione, **la presente garanzia decade automaticamente**. Ferme le condizioni tutte di cui al presente contratto, è comunque facoltà dell'Assicurato e/o dei suoi aventi diritto di richiedere alla Società, dietro corresponsione di un premio pari al 150% di quello dell'ultima annualità di vigenza del contratto, la prosecuzione della copertura assicurativa in relazione alle richieste di risarcimento a loro presentate **entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività professionale**, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del presente contratto. Questa garanzia è valida esclusivamente a condizione che venga emessa apposita appendice al contratto con incasso del premio previsto per tale estensione.

IV - Massimale - Scoperto e/o Franchigia

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nel contratto che rappresenta la massima esposizione della Società:

- per ciascuna richiesta di risarcimento (sinistro);
- per una o più richieste di risarcimento presentate in ciascun periodo annuo di assicurazione;
- per ciascun periodo annuo di assicurazione in relazione a tutte le richieste di risarcimento imputabili ad una unica causa generatrice (sinistro in serie), anche se presentate in tempi diversi, ma sempreché nei termini temporali previsti al PUNTO II;
- per l'intero periodo contrattuale, in relazione a tutte le richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di retroattività previsto al PUNTO II;
- per l'intero periodo contrattuale, in relazione a tutte le richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere nel periodo assicurativo previsto al PUNTO III.

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ogni sinistro con il minimo non indennizzabile di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 5.000,00.

V - Rischi non garantiti - Esclusioni

Ai fini dell'assicurazione non sono considerati terzi:

- a) **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.**

L'assicurazione non vale inoltre per le perdite patrimoniali conseguenti e/o derivanti da:

- b) **smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché da furto, rapina o incendio;**
- c) **mancato raggiungimento delle finalità e degli obiettivi perseguiti dall'Ente di appartenenza, nonché dei criteri di funzionalità, economicità della gestione;**
- d) **inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché da qualsiasi danno ambientale;**
- e) **mancata, errata e/o insufficiente stipulazione di polizze, compreso il mancato e/o ritardato pagamento dei relativi premi;**
- f) **comportamenti dolosi dell'Assicurato;**
- g) **responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti dalla legge e/o dai poteri ad esso demandati;**



- h) multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere inflitte direttamente alla Pubblica Amministrazione e/o all'Ente di appartenenza a seguito di errori commessi dall'Assicurato;
- i) scelte di natura discrezionale che esulano e/o esorbitano i poteri conferiti dalla legge e regolamenti;
- j) violazioni della legge sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) e successive modifiche e/o integrazioni;
- k) danni corporali e materiali.

22910 - INSEGNANTI DI DISCIPLINE SPORTIVE

ART. 65 - INSEGNANTI DI DISCIPLINE SPORTIVE

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di insegnante della disciplina sportiva descritta nel contratto. La garanzia - alle condizioni tutte indicate all'Art. 22 - Punto 1 delle Condizioni Generali - comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione dello studio professionale.

21500 - INSEGNE E CARTELLI PUBBLICITARI

ART. 66 - PROPRIETÀ DI INSEGNE E CARTELLI PUBBLICITARI

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dell'insegna/e e/o cartello/i pubblicitario/i descritto/i nel contratto.

Oltre a quanto disposto all'Art. 6 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) corporali e materiali conseguenti ad attività di installazione, rimozione, manutenzione;
- b) materiali ai fabbricati e/o alle cose su cui le insegne/cartelli sono installati.

20150 - INTERESSENZE DI TERRENI E FABBRICATI AGRICOLI

ART. 67 - PROPRIETÀ DI TERRENI E FABBRICATI AGRICOLI

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 6 - lettera x) delle Condizioni Generali, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di **danni corporali** e **materiali** involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di proprietario dei terreni agricoli - anche adibiti parzialmente a bosco - descritti nel contratto. La garanzia è estesa alla proprietà di strade e/o sentieri privati funzionali all'accesso ai terreni e ai fabbricati rurali quali masi, stalle, fienili, rimesse per veicoli agricoli purché ubicati sui terreni stessi.

L'assicurazione comprende i danni corporali e materiali conseguenti a:

- a) lavori di ordinaria manutenzione; qualora tali lavori siano affidati a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- b) incendio, scoppio ed esplosione delle cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute per i danni provocati a cose di terzi, e ciò a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6 - lettera n) delle Condizioni Generali. **Sono esclusi i danni a cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo.** Qualora per la presente garanzia fosse valida ed operante analoga assicurazione incendio, l'assicurazione opererà in secondo rischio e cioè solo per l'eccedenza rispetto ai massimali e/o limiti di risarcimento assicurati con la predetta assicurazione incendio; **questa estensione è prestata nell'ambito del massimale per danni a cose con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ciascun sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.500,00 e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo;**



- c) interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danni materiali indennizzabili a termini del presente contratto, e ciò a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6 - lettera y) delle Condizioni Generali; **questa estensione è prestata nell'ambito del massimale per danni a cose con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ciascun sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.500,00 e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.**

Oltre a quanto disposto all'Art. 6 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) **corporali e materiali derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione; tale esclusione non trova applicazione per la responsabilità civile in capo all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;**
- b) **materiali derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei fabbricati e/o locali;**
- c) **corporali e materiali subiti dalle persone che, pur essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio durante l'attività di custodia, guardiania, manutenzione, pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione degli stessi; qualora l'assicurazione sia prestata per fabbricati rurali (di cui l'Assicurato sia proprietario ma non conduttore), sono sempre considerati terzi i coloni, mezzadri, gli affittuari ed i loro familiari, mentre sono esclusi i danni alle scorte vive e morte del fondo a chiunque appartengano.**

ART. 68 - DANNI PROVOCATI ALLE COLTIVAZIONI DI TERZI

Premesso che i terreni agricoli sono adibiti anche a pascolo per animali, l'assicurazione comprende i danni alle coltivazioni di terzi provocati dagli animali quando soggiornano al pascolo, incluso anche il percorso di trasferimento da e per i terreni assicurati. **I singoli proprietari dei terreni che compongono l'interessenza non sono considerati terzi per gli scopi di questa estensione. Questa estensione è prestata nell'ambito del massimale per danni a cose con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ciascun sinistro indennizzabile e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.**

ART. 69 - VEICOLI IN SOSTA NELL'AREA DELL'AZIENDA

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 6 - lettera r), la garanzia comprende i danni materiali agli autoveicoli o motoveicoli di terzi, degli addetti e delle persone delle cui prestazioni si avvale l'Assicurato, stazionanti nelle aree adibite a parcheggio poste nell'ambito dei terreni e/o fabbricati assicurati. **Sono esclusi dalla garanzia i danni previsti all'Art. 6 - lettera u), quelli da furto, quelli conseguenti al mancato uso degli autoveicoli/motoveicoli e quelli alle cose trovantisi sui/nei veicoli stessi. Sono inoltre esclusi i danni causati da atti vandalici o comunque provocati senza una qualsivoglia responsabilità diretta dell'Assicurato o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere. Questa estensione è prestata nell'ambito del massimale per danni a cose con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ciascun sinistro indennizzabile e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.**

ART. 70 - SERVIZIO DI RISTORANTE E/O BAR E/O SPACCIO E VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI

A condizione che siano ubicati nell'ambito della struttura assicurata, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di servizi di ristorante e/o bar.

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6 - lettera s) delle Condizioni Generali, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi dai generi alimentari somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso, **con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti.** Per i generi alimentari prodotti direttamente dall'Assicurato e somministrati o venduti dall'azienda assicurata, l'assicurazione vale anche per i danni corporali dovuti a difetto originario del prodotto.



L'assicurazione presta i suoi effetti a condizione che il danno si verifichi **entro 12 mesi** dalla somministrazione o dalla vendita dei prodotti e sempreché la somministrazione o la vendita sia avvenuta durante il periodo di efficacia del contratto, ma non oltre la data di scadenza del contratto stesso. **Sono esclusi dalla presente garanzia i danni: alle cose vendute e somministrate, nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo; conseguenti al loro mancato uso o disponibilità; derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l'attività dell'Assicurato. Il massimale indicato nel contratto per l'assicurazione RCT rappresenta il massimo esborso della Società per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo.**

20070 - MASSAGGIATORI / OPERATORI DI DISCIPLINE OLISTICHE

ART. 71 - MASSAGGIATORI - OPERATORI DI DISCIPLINE OLISTICHE

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di esercente la professione di massaggiatore e/o operatore di discipline olistiche. L'efficacia della presente assicurazione è subordinata al possesso da parte dell'Assicurato dei requisiti richiesti dalle norme e dai regolamenti in vigore, per lo svolgimento dell'attività per la quale è operante l'assicurazione. **La perdita o la sospensione dei requisiti di legge per l'esercizio della professione, determinano la risoluzione immediata dell'assicurazione.** La garanzia - alle condizioni tutte indicate all'Art. 22 - Punto 1 delle Condizioni Generali - comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione dello studio professionale.

Oltre a quanto disposto all'Art. 6 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi e/o prestazioni di natura estetica per le pretese di mancata rispondenza dell'intervento e/o prestazione all'impegno o promessa di risultato assunto dall'Assicurato;
- b) derivanti da somministrazione e/o prescrizione di farmaci e medicinali di qualunque genere;
- c) derivanti dall'applicazione di tecniche e/o trattamenti difformi o non previsti dall'abilitazione professionale prevista dalle norme vigenti in materia;
- d) derivanti da applicazioni tecniche e/o trattamenti eseguite da persone diverse dall'Assicurato (collaboratori, dipendenti) non abilitate all'esercizio della professione.

A titolo esemplificativo per Discipline Olistiche per il Benessere (DOB) o Bionaturali si intendono: Aromaterapia, Auricoloterapia non agopuntoria, Chinesiologia, Chiropratica, Colonidroterapia, Counselling, Cristalloterapia, Cromoterapia, Erbe per il benessere, Erboristeria, Floriterapia, Iridologia, Massaggio biodinamico, Massaggio riflessiologico Ayurvedico, Massaggio riflessiologico Tuina, Musicoterapia, Naturopatia, Naturopatia e Omeopatia, Naturopatia Quantica e Biorisonanza, Naturopatia Tibetana, Nutrizione, Osteopatia, Pranoterapia, Reflessiologia, Reiki, Shiatsu, Terapia Craniosacrale, Yoga.

ART. 72 - PERIODO ASSICURATIVO - PERIODO DI EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 7 delle Condizioni Generali, l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento (sinistro) pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, sempreché tali richieste siano conseguenti a comportamento colposo posto in essere nel medesimo periodo.

ART. 73 - MASSIMALE - SCOPERTO E/O FRANCHIGIA

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nel contratto che rappresenta la massima esposizione della Società:

- per ciascuna richiesta di risarcimento (sinistro);
- per una o più richieste di risarcimento presentate in ciascun periodo annuo di assicurazione;

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ogni sinistro con il minimo non indennizzabile di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 5.000,00.



23910 - NOLEGGIO DI SCI, SNOWBOARD, SCARPONI INCLUSI I RELATIVI ATTACCHI

ART. 74 - NOLEGGIO DI SCI, SNOWBOARD, SCARPONI - INCLUSI ATTACCHI

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni corporali e materiali dei quali sia tenuto a rispondere verso i clienti in relazione al noleggio di sci, snowboard, racchette, scarponi - inclusi i relativi attacchi. Alle condizioni tutte di cui all'Art. 22 - Punto 1 delle Condizioni Generali, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o dalla conduzione delle strutture dove viene svolta l'attività descritta nel contratto.

Oltre a quanto disposto all'Art. 6 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) in relazione alla responsabilità civile personale di colui che noleggia le attrezzature dell'Assicurato;
- b) da furto, smarrimento e danneggiamento delle attrezzature noleggate.

ART. 75 - POSTUMA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 6 - lettera t), la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dopo l'ultimazione di lavori di installazione, manutenzione o riparazione degli sci e/o attacchi, sempreché detti lavori siano stati effettuati durante il periodo di efficacia del contratto e comprovati da idonea documentazione. La garanzia è operante per i danni che si manifestino **non oltre 12 mesi** dall'esecuzione dei lavori, a condizione che siano denunciati nel corso di efficacia del contratto e comunque **non oltre 12 mesi** dalla cessazione del contratto stesso. **Oltre a quanto disposto all'Art. 6 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non comprende i danni:**

- a) cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti installati, riparati o mantenuti da chiunque fabbricati;
- b) alle cose installate, poste in opera od oggetto dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione;
- c) le spese di qualunque natura inerenti il rimpiazzo, la sostituzione o la riparazione dei prodotti installati, nonché quelli conseguenti al loro mancato uso;
- d) conseguenti ad omesso o intempestivo intervento di manutenzione;
- e) conseguenti ad installazioni effettuate in maniera non conforme alle disposizioni e/o norme previste o emanate dalla ditta produttrice dell'attacco di sicurezza.

Il massimale indicato nel contratto per l'assicurazione RCT rappresenta il massimo esborso della Società per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo.

23900 - NOLEGGIO CICLI E VELOCIPEDI

ART. 76 - NOLEGGIO DI CICLI E VELOCIPEDI

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni corporali e materiali dei quali sia tenuto a rispondere verso i clienti in relazione al noleggio di biciclette per passeggiate ed escursioni. Alle condizioni tutte di cui all'Art. 22 - Punto 1 delle Condizioni Generali, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o dalla conduzione delle strutture dove viene svolta l'attività descritta nel contratto.

Oltre a quanto disposto all'Art. 6 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) in relazione alla responsabilità civile personale di colui che conduce la bicicletta;
- b) da furto delle biciclette, inclusi gli oggetti o le cose su di esse trasportati.



ART. 77 - POSTUMA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 6 - lettera t), la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dopo l'ultimazione di lavori di manutenzione o riparazione dei cicli e/o velocipedi, sempreché detti lavori siano stati effettuati durante il periodo di efficacia del contratto e comprovati da idonea documentazione. La garanzia è operante per i danni che si manifestino **non oltre 12 mesi** dall'esecuzione dei lavori, a condizione che siano denunciati nel corso di efficacia del contratto e comunque **non oltre 12 mesi** dalla cessazione del contratto stesso.

Oltre a quanto disposto all'Art. 6 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti installati, riparati o mantenuti da chiunque fabbricati;
- b) alle cose installate, poste in opera od oggetto dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione;
- c) le spese di qualunque natura inerenti il rimpiazzo, la sostituzione o la riparazione dei prodotti installati, nonché quelli conseguenti al loro mancato uso;
- d) conseguenti ad omesso o intempestivo intervento di manutenzione;
- e) conseguenti ad installazioni effettuate in maniera non conforme alle disposizioni e/o norme previste o emanate dalla ditta produttrice dell'attacco di sicurezza.

Il massimale indicato nel contratto per l'assicurazione RCT rappresenta il massimo esborso della Società per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo.

24100 - PRO-LOCO (ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO)

ART. 78 - PRO-LOCO (ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO)

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di esercente l'Associazione di promozione e sviluppo del territorio descritta nel contratto. L'assicurazione è valida a condizione che l'attività sia svolta nel rispetto delle autorizzazioni e delle competenze previste dalla normativa di legge vigente in materia. L'assicurazione è prestata per tutte le attività svolte nell'ambito dell'Associazione quali a titolo esemplificativo: convegni, seminari, tavole rotonde, incontri pubblici, promozione presso scuole e/o altri enti aventi come argomento le caratteristiche socio culturali, storiche, enogastronomiche e ambientali del territorio di riferimento. **L'assicurazione non comprende la responsabilità civile derivante all'Associazione nella qualità di organizzatore di sagre e/o feste.** Alle condizioni tutte di cui all'Art. 22 - Punto 1 delle Condizioni Generali, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o dalla conduzione delle strutture dove viene svolta l'attività descritta nel contratto. Per gli scopi della presente assicurazione gli iscritti regolarmente associati:

- assumono la qualifica di Assicurati per la responsabilità civile a loro derivante per i danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi;
- sono considerati terzi nei confronti dell'Associazione, **ma non sono considerati terzi tra loro quando svolgono l'attività per conto dell'Associazione stessa.**

20120 - TERRENI (SOLO RISCHIO DELLA PROPRIETÀ)

ART. 79 - PROPRIETÀ DI TERRENI

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 6 - lettera x) delle Condizioni Generali, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di **danni corporali e materiali** involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di proprietario dei terreni agricoli - anche adibiti in tutto o in parte a pascolo e/o bosco - descritti nel contratto. La garanzia è estesa alla proprietà di strade e/o sentieri privati funzionali all'accesso ai terreni stessi.



L'assicurazione comprende altresì i danni corporali e materiali conseguenti a lavori di ordinaria manutenzione; qualora tali lavori siano affidati a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Si precisa altresì che purché l'Assicurato sia proprietario ma non conduttore, sono sempre considerati terzi i coloni, mezzadri, gli affittuari ed i loro familiari, mentre sono esclusi i danni alle scorte vive e morte del fondo a chiunque appartengano.

Oltre a quanto disposto all'Art. 6 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) **corporali e materiali derivanti da lavori di manutenzione straordinaria; tale esclusione non trova applicazione per la responsabilità civile in capo all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;**
- b) **materiali derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità;**
- c) **corporali e materiali subiti dalle persone che, pur essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio durante l'attività di custodia, guardiania, manutenzione, pulizia, nonché alla conduzione degli stessi.**

26000 - TIROCINANTI/STAGISTI/TITOLARI DI BORSA DI STUDIO (DURATA ANNUALE)

ART. 80 - TIROCINANTI, STAGISTI E BORSISTI

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di tirocinante e/o stagista e/o titolare di borsa di studio in relazione allo svolgimento del periodo di tirocinio, di stage o della borsa di studio descritto nel contratto.

Oltre a quanto disposto all'Art. 6 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) **corporali e materiali conseguenti all'erogazione di prestazioni professionali medico/sanitarie presso strutture sanitarie pubbliche e private, laboratori o studi medici;**
- b) **corporali e materiali conseguenti all'erogazione di qualsiasi prestazione professionale non medico/sanitaria;**
- c) **materiali ai macchinari ed attrezzature utilizzati dall'Assicurato;**
- d) **materiali alle cose sulle quali l'Assicurato esegue lavorazioni e/o prove pratiche.**

ART. 81 - PERIODO ASSICURATIVO - PERIODO DI EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 7 delle Condizioni Generali, l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento (sinistri) pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, sempreché tali richieste siano conseguenti a comportamento colposo posto in essere nel medesimo periodo.

CONDIZIONE PARTICOLARE A

Le condizioni seguenti sono operanti esclusivamente se richiamata la condizione in polizza e pagato il relativo premio.

ART. 82 - DANNI AI MACCHINARI E/O ATTREZZATURE UTILIZZATI DALL'ASSICURATO

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 6 - lettera p) delle Condizioni Generali, nonché all'Art. 80 - lettera c), l'assicurazione comprende i danni materiali cagionati ai macchinari ed alle attrezzature utilizzati dall'Assicurato. **Questa garanzia è prestata nell'ambito del massimale per danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ciascun sinistro con il minimo non indennizzabile di Euro 500,00 e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.**



CONDIZIONI SPECIFICHE DI ASSICURAZIONE - RISCHI DI DURATA TEMPORANEA

22800 - CAMPI ESTIVI - COLONIE ESTIVE

ART. 83 - GESTIONE DI CAMPI ESTIVI - COLONIE ESTIVE

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di esercente il campo estivo e/o la colonia estiva descritta nel contratto. Alle condizioni tutte di cui all'Art. 22 punto 1 delle Condizioni Generali, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o dalla conduzione delle strutture dove viene svolta l'attività descritta nel contratto.

ART. 84 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 6 - lettera l) delle Condizioni Generali, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile - anche personale - per i danni cagionati a terzi dalle persone che per conto dell'Assicurato sono addette alla sorveglianza dei ragazzi/ospiti.

ART. 85 - ORGANIZZAZIONE DI VISITE, PASSEGGIATE ED ESCURSIONI

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile della quale l'Assicurato sia tenuto direttamente a rispondere, ai sensi di legge, in qualità di organizzatore di visite, passeggiate ed escursioni predisposte per l'intrattenimento dei ragazzi/ospiti.

ART. 86 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ACCOMPAGNAMENTO

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 6 - lettera l) delle Condizioni generali, la garanzia è estesa altresì alla responsabilità civile - anche personale - per i danni cagionati a terzi delle persone che per conto dell'Assicurato accompagnano i partecipanti durante lo svolgimento della passeggiata/escursione.

ART. 87 - SERVIZIO DI RISTORANTE E/O BAR

A condizione che siano ubicati nell'ambito della struttura assicurata, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di servizi di ristorante e/o bar.

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 6 - lettera s) delle Condizioni Generali, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi dai generi alimentari somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso, **con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti**. Per i generi alimentari prodotti direttamente dall'Assicurato e somministrati o venduti dall'azienda assicurata, l'assicurazione vale anche per i danni corporali dovuti a difetto originario del prodotto. L'assicurazione presta i suoi effetti a condizione che il danno si verifichi **entro 12 mesi** dalla somministrazione o dalla vendita dei prodotti e sempreché la somministrazione o la vendita sia avvenuta durante il periodo di efficacia del contratto, ma non oltre la data di scadenza del contratto stesso. **Sono esclusi dalla presente garanzia i danni: alle cose vendute e somministrate, nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo; conseguenti al loro mancato uso o disponibilità; derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l'attività dell'Assicurato. Il massimale indicato nel contratto per l'assicurazione RCT rappresenta il massimo esborso della Società per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo.**

20010 - CARNEVALI (ORGANIZZAZIONE)

ART. 88 - ORGANIZZAZIONE DI CARNEVALI

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di organizzatore della manifestazione carnevalesca descritta nel contratto.



Oltre a quanto previsto all'Art. 6 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) corporali e materiali derivanti dalla circolazione dei carri allegorici trainati da veicoli a motore;**
- b) derivanti dalla responsabilità personale dei partecipanti alla manifestazione.**

ART. 89 - PREPARAZIONE ED ALLESTIMENTO DEI CARRI ALLEGORICI

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni corporali e materiali cagionati a terzi in conseguenza del cedimento, totale o parziale, delle strutture allegoriche installate sui carri. La garanzia opera sia per la responsabilità direttamente attribuibile all'Assicurato, nell'ipotesi che le strutture siano state predisposte dallo stesso, sia per la responsabilità indirettamente riconducibile all'Assicurato nella sua veste di organizzatore, nell'ipotesi che le strutture siano state predisposte da terzi. Si precisa che le persone trasportate sui carri allegorici sono considerate terzi per i danni corporali subiti.

ART. 90 - LAVORI DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO, INSTALLAZIONE, PREDISPOSIZIONE ED ALLESTIMENTO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione ai lavori di montaggio, smontaggio, installazione, predisposizione ed allestimento delle strutture, attrezzature, impianti e di quant'altro necessario per l'organizzazione della manifestazione descritta nel contratto. Nel caso in cui tali lavori siano appaltati ad imprese terze, l'assicurazione presta la sua efficacia per la responsabilità civile, ai sensi di legge, derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di detti lavori. **Le imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori, inclusi i titolari ed i dipendenti, non sono considerate terzi.**

ART. 91 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLE PERSONE CHE PRESTANO LA LORO ATTIVITÀ PER CONTO DELL'ASSICURATO

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 6 - lettera l) delle Condizioni Generali, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile - anche personale - per i danni cagionati a terzi dalle persone che, per conto dell'Assicurato, svolgono attività organizzativa, nonché di predisposizione, allestimento, montaggio e smontaggio delle strutture, attrezzature e impianti adibiti allo svolgimento della manifestazione descritta nel contratto.

ART. 92 - LANCIO DI CORIANDOLI E PALLONCINI

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile, ai sensi di legge, derivante all'Assicurato nella sua qualità di organizzatore, per i danni corporali e materiali cagionati a terzi in conseguenza del lancio dai carri allegorici di coriandoli e palloncini.

20050 - COMMITTENZA LAVORI EDILI

ART. 93 - COMMITTENZA LAVORI EDILI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE DI FABBRICATI

Si intendono operanti le condizioni di cui all'Art. 49 delle Condizioni Generali valide per il rischio di durata annuale.

20020 - CONCERTI ED EVENTI MUSICALI (ORGANIZZAZIONE)

ART. 94 - CONCERTI ED EVENTI MUSICALI (ORGANIZZAZIONE)

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di organizzatore del concerto/evento descritto nel contratto. L'assicurazione è valida a condizione che il concerto/evento sia organizzato nel rispetto delle autorizzazioni e delle competenze previste dalla normativa di legge vigente in materia, il numero di biglietti non sia superiore al numero di spettatori consentito dalle autorizzazioni, l'impianto/struttura presenti i requisiti di legge necessari e richiesti per il suo svolgimento. **E' esclusa l'organizzazione di concerti/eventi rock, heavy metal, punk e similari.**



Oltre a quanto previsto all'Art. 6 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) materiali cagionati a fabbricati, locali, luoghi in genere ove si svolge il concerto/evento, inclusi arredamenti, attrezzature, impianti, suppellettili, statue, opere d'arte, aree a parco e/o giardino (compresi alberi e piante);
- b) corporali e materiali subiti dagli artisti ed orchestrali.

ART. 95 - SERVIZIO DI RISTORANTE E/O BAR

A condizione che siano ubicati nell'ambito della struttura assicurata, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di servizi di ristorante e/o bar.

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 6 - lettera s) delle Condizioni Generali, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi dai generi alimentari somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso, **con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti**. Per i generi alimentari prodotti direttamente dall'Assicurato e somministrati o venduti dall'azienda assicurata, l'assicurazione vale anche per i danni corporali dovuti a difetto originario del prodotto. L'assicurazione presta i suoi effetti a condizione che il danno si verifichi **entro 12 mesi** dalla somministrazione o dalla vendita dei prodotti e sempreché la somministrazione o la vendita sia avvenuta durante il periodo di efficacia del contratto, ma non oltre la data di scadenza del contratto stesso. **Sono esclusi dalla presente garanzia i danni: alle cose vendute e somministrate, nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo; conseguenti al loro mancato uso o disponibilità; derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l'attività dell'Assicurato. Il massimale indicato nel contratto per l'assicurazione RCT rappresenta il massimo esborso della Società per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo.**

ART. 96 - LAVORI DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO, INSTALLAZIONE, PREDISPOSIZIONE ED ALLESTIMENTO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione ai lavori di montaggio, smontaggio, installazione, predisposizione ed allestimento delle strutture, attrezzature, impianti e di quant'altro necessario per l'organizzazione e lo svolgimento del concerto/evento. Nel caso in cui tali lavori siano appaltati ad imprese terze, l'assicurazione presta la sua efficacia per la responsabilità civile, ai sensi di legge, derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di detti lavori. **Le imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori, inclusi i titolari ed i dipendenti, non sono considerate terzi.**

ART. 97 - COSE CONSEGNATE

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 6 - lettera o) delle Condizioni Generali e sempreché esista servizio di guardaroba custodito, l'assicurazione è estesa ai danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli iscritti/ospiti, ai sensi dell'Art. 1784 del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate. **La Società indennizzerà una somma massima di Euro 500,00 per ciascun iscritto/ospite partecipante agli eventi organizzati dal circolo. L'assicurazione non comprende i danni alle cose non consegnate, quelli cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e procedimenti similari. L'assicurazione non vale per denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere, veicoli, motoveicoli, cicli e motocicli, natanti in genere incluse le cose in essi contenute. Questa garanzia è prestata nell'ambito del massimale per danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ciascun sinistro con il minimo non indennizzabile di Euro 100,00 e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.**

CONDIZIONE PARTICOLARE A

Le condizioni seguenti sono operanti esclusivamente se richiamata la condizione in polizza e pagato il relativo premio.



ART. 98 - DANNI AI FABBRICATI, LOCALI, LUOGHI IN GENERE OVE SI SVOLGE L'EVENTO

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 94 - lettera a), l'assicurazione comprende i danni materiali cagionati ai fabbricati, locali, luoghi in genere ove si svolge il concerto/evento, sempreché tali danni siano direttamente riconducibili alla responsabilità dell'Assicurato.

Restano esclusi i danni materiali agli arredamenti, attrezzature, impianti, suppellettili, statue, opere d'arte, aree a giardino (compresi alberi e piante). Questa garanzia è prestata nell'ambito del massimale per danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ciascun sinistro con il minimo non indennizzabile di Euro 2.000,00 e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.

ART. 99 - DANNI AGLI ARTISTI ED AGLI ORCHESTRALI

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 94 - lettera b), l'assicurazione comprende i danni corporali e materiali subiti dagli artisti e/o dai componenti di orchestra quando attendono allo spettacolo organizzato dall'Assicurato.

22820 - CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (ORGANIZZAZIONE) - DURATA TEMPORANEA

ART. 100 - ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Si intendono operanti le condizioni di cui all'Art. 50 delle Condizioni Generali valide per il rischio di durata annuale.

CONDIZIONE PARTICOLARE A

Le condizioni seguenti sono operanti esclusivamente se richiamata la condizione in polizza e pagato il relativo premio.

ART. 101 - PARTECIPAZIONE A STAGES PRESSO AZIENDE E/O ENTI TERZI

Si intendono operanti le condizioni di cui all'Art. 51 delle Condizioni Generali valide per il rischio di durata annuale.

ART. 102 - DANNI AI MACCHINARI E/O ATTREZZATURE UTILIZZATI DAGLI STAGISTI

Si intendono operanti le condizioni di cui all'Art. 52 delle Condizioni Generali valide per il rischio di durata annuale.

20030 - FESTE E CENE (ORGANIZZAZIONE)

ART. 103 - FESTE E CENE (ORGANIZZAZIONE)

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di organizzatore della festa/cena descritta nel contratto. L'assicurazione è valida a condizione che l'attività sia svolta nel rispetto delle autorizzazioni e delle competenze previste dalla normativa di legge vigente in materia. **Oltre a quanto previsto all'Art. 6 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non comprende i danni corporali e materiali subiti dagli artisti ed orchestrali.**

ART. 104 - SERVIZIO DI RISTORANTE E/O BAR

A condizione che siano ubicati nell'ambito della struttura assicurata, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di servizi di ristorante e/o bar.

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 6 - lettera s) delle Condizioni Generali, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi dai generi alimentari somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso, **con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti.**



Per i generi alimentari prodotti direttamente dall'Assicurato e somministrati o venduti dall'azienda assicurata, l'assicurazione vale anche per i danni corporali dovuti a difetto originario del prodotto.

L'assicurazione presta i suoi effetti a condizione che il danno si verifichi **entro 12 mesi** dalla somministrazione o dalla vendita dei prodotti e sempreché la somministrazione o la vendita sia avvenuta durante il periodo di efficacia del contratto, ma non oltre la data di scadenza del contratto stesso.

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni: alle cose vendute e somministrate, nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo; conseguenti al loro mancato uso o disponibilità; derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l'attività dell'Assicurato. Il massimale indicato nel contratto per l'assicurazione RCT rappresenta il massimo esborso della Società per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo.

ART. 105 - LAVORI DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO, INSTALLAZIONE, PREDISPOSIZIONE ED ALLESTIMENTO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione ai lavori di montaggio, smontaggio, installazione, predisposizione ed allestimento delle strutture, attrezzature, impianti e di quant'altro necessario per l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento. Nel caso in cui tali lavori siano appaltati ad imprese terze, l'assicurazione presta la sua efficacia per la responsabilità civile, ai sensi di legge, derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di detti lavori. **Le imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori, inclusi i titolari ed i dipendenti, non sono considerate terzi.**

ART. 106 - COSE CONSEGNATE

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 6 - lettera o) delle Condizioni Generali e sempreché esista servizio di guardaroba custodito, l'assicurazione è estesa ai danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli iscritti/ospiti, ai sensi dell'Art. 1784 del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate. **La Società indennizzerà una somma massima di Euro 500,00 per ciascun iscritto/ospite partecipante agli eventi organizzati dal circolo. L'assicurazione non comprende i danni alle cose non consegnate, quelli cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e procedimenti similari. L'assicurazione non vale per denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere, veicoli, motoveicoli, cicli e motocicli, natanti in genere incluse le cose in essi contenute. Questa garanzia è prestata nell'ambito del massimale per danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ciascun sinistro con il minimo non indennizzabile di Euro 100,00 e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.**

CONDIZIONE PARTICOLARE A

Le condizioni seguenti sono operanti esclusivamente se richiamata la condizione in polizza e pagato il relativo premio.

ART. 107 - DANNI AGLI ARTISTI ED AGLI ORCHESTRALI

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 103, l'assicurazione comprende i danni corporali e materiali subiti dagli artisti e/o i componenti di orchestra quando attendono allo spettacolo tenuto presso l'evento assicurato.

20040 - GITE ED ESCURSIONI (ORGANIZZAZIONE)

ART. 108 - ORGANIZZAZIONE DI GITE ED ESCURSIONI

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di organizzatore della gita/escursione descritta nel contratto.

Oltre a quanto previsto all'Art. 6 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) materiali alle strutture alberghiere dove i partecipanti sono ospitati;**
- b) materiali ai veicoli e/o velivoli utilizzati per il loro trasporto;**

- c) **materiali ai fabbricati, locali, luoghi in genere ove si svolge la gita/escursione, inclusi arredamenti, attrezzature, impianti, strutture, suppellettili, statue, opere d'arte, aree a giardino (compresi alberi e piante).**

ART. 109 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ACCOMPAGNAMENTO

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 6 - lettera l) delle Condizioni Generali, la garanzia è estesa altresì alla responsabilità civile - anche personale - per i danni cagionati a terzi dalle persone che per conto dell'Assicurato accompagnano i partecipanti durante lo svolgimento della passeggiata/escursione.

La garanzia comprende altresì la responsabilità civile per i danni corporali subiti dai minori accompagnati in conseguenza di omessa sorveglianza del personale addetto all'accompagnamento.

20200 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE (ORGANIZZAZIONE)

ART. 110 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE (ORGANIZZAZIONE)

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di organizzatore della manifestazione sportiva descritta nel contratto. L'assicurazione è valida a condizione che la manifestazione sia svolta nel rispetto delle autorizzazioni previste dalla normativa di legge vigente in materia. Per gli scopi della presente assicurazione gli atleti che partecipano alla manifestazione sportiva sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato per le responsabilità civili ad esso direttamente derivante nella sua qualità di organizzatore, **ma non sono considerati terzi tra loro durante lo svolgimento dell'attività sportiva.**

Oltre a quanto previsto all'Art. 6 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) **corporali e materiali cagionati e/o subiti dagli animali partecipanti alla manifestazione;**
- b) **corporali e materiali cagionati dall'uso e dalla circolazione di veicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti;**
- c) **corporali e materiali cagionati da aeromobili e velivoli per il volo di qualsiasi tipo.**

ART 111 - SERVIZIO DI RISTORANTE E/O BAR

A condizione che siano ubicati nell'ambito della struttura assicurata, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di servizi di ristorante e/o bar.

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 6 - lettera s) delle Condizioni Generali, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi dai generi alimentari somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso, **con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti.** Per i generi alimentari prodotti direttamente dall'Assicurato e somministrati o venduti dall'azienda assicurata, l'assicurazione vale anche per i danni corporali dovuti a difetto originario del prodotto. L'assicurazione presta i suoi effetti a condizione che il danno si verifichi **entro 12 mesi** dalla somministrazione o dalla vendita dei prodotti e sempreché la somministrazione o la vendita sia avvenuta durante il periodo di efficacia del contratto, ma non oltre la data di scadenza del contratto stesso. **Sono esclusi dalla presente garanzia i danni: alle cose vendute e somministrate, nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo; conseguenti al loro mancato uso o disponibilità; derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l'attività dell'Assicurato. Il massimale indicato nel contratto per l'assicurazione RCT rappresenta il massimo esborso della Società per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo.**

ART. 112 - LAVORI DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO, INSTALLAZIONE, PREDISPOSIZIONE ED ALLESTIMENTO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione ai lavori di montaggio, smontaggio, installazione, predisposizione ed allestimento delle strutture, attrezzature, impianti e di quant'altro necessario per l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento.



Nel caso in cui tali lavori siano appaltati ad imprese terze, l'assicurazione presta la sua efficacia per la responsabilità civile, ai sensi di legge, derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di detti lavori. **Le imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori, inclusi i titolari ed i dipendenti, non sono considerate terzi.**

ART. 113 - RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE CHE PRESTANO LA LORO ATTIVITÀ PER CONTO DELL'ASSICURATO

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 6 - lettera l) delle Condizioni Generali, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile - anche personale - per i danni cagionati a terzi dalle persone che, per conto dell'Assicurato, svolgono attività organizzativa, nonché di predisposizione, allestimento, montaggio e smontaggio delle strutture, attrezzature e impianti adibiti allo svolgimento della manifestazione descritta nel contratto. **Detti soggetti non sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato per i danni corporali e materiali da essi subiti e non sono considerati terzi tra loro.**

ART. 114 - COSE CONSEGNATE

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 6 - lettera o) delle Condizioni Generali e sempreché esista servizio di guardaroba custodito, l'assicurazione è estesa ai danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli iscritti/ospiti, ai sensi dell'Art. 1784 del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate. **La Società indennizzerà una somma massima di Euro 500,00 per ciascun iscritto/ospite partecipante agli eventi organizzati dal circolo. L'assicurazione non comprende i danni alle cose non consegnate, quelli cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e procedimenti similari. L'assicurazione non vale per denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere, veicoli, motoveicoli, cicli e motocicli, natanti in genere incluse le cose in essi contenute. Questa garanzia è prestata nell'ambito del massimale per danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ciascun sinistro con il minimo non indennizzabile di Euro 100,00 e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.**

CONDIZIONE PARTICOLARE A

Le condizioni seguenti sono operanti esclusivamente se richiamata la condizione in polizza e pagato il relativo premio.

ART. 115- MANIFESTAZIONI EQUESTRI

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 110 - lettera a), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli animali, **ferma l'esclusione dei danni subiti dai cavalli partecipanti alla manifestazione.**

20060 - SAGRE/FIERE/FESTE CITTADINE (ORGANIZZAZIONE)

ART. 116 - SAGRE, FIERE, FESTE CITTADINE (ORGANIZZAZIONE)

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di organizzatore della sagra, fiera, festa descritta nel contratto. L'assicurazione è valida a condizione che la manifestazione sia svolta nel rispetto delle autorizzazioni previste dalla normativa di legge vigente in materia.

Oltre a quanto previsto all'Art. 6 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) cagionati e/o subiti dagli animali partecipanti alla manifestazione;
- b) corporali e materiali cagionati dall'uso e dalla circolazione di veicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti, aeromobili e velivoli per il volo di qualsiasi tipo;
- c) per la responsabilità civile (anche personale) in capo ai singoli espositori commerciali che presenziano durante lo svolgimento della manifestazione;



d) derivanti dall'organizzazione di eventi/concerti musicali con artisti nazionali ed internazionali, nonché i danni subiti dagli artisti stessi.

ART. 117 - SERVIZIO DI RISTORANTE E/O BAR

A condizione che siano ubicati nell'ambito della struttura assicurata, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di servizi di ristorante e/o bar.

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 6 - lettera s) delle Condizioni Generali, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi dai generi alimentari somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso, **con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti.** Per i generi alimentari prodotti direttamente dall'Assicurato e somministrati o venduti dall'azienda assicurata, l'assicurazione vale anche per i danni corporali dovuti a difetto originario del prodotto. L'assicurazione presta i suoi effetti a condizione che il danno si verifichi **entro 12 mesi** dalla somministrazione o dalla vendita dei prodotti e sempreché la somministrazione o la vendita sia avvenuta durante il periodo di efficacia del contratto, ma non oltre la data di scadenza del contratto stesso. **Sono esclusi dalla presente garanzia i danni: alle cose vendute e somministrate, nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo; conseguenti al loro mancato uso o disponibilità; derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l'attività dell'Assicurato. Il massimale indicato nel contratto per l'assicurazione RCT rappresenta il massimo esborso della Società per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo.**

ART. 118 - LAVORI DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO, INSTALLAZIONE, PREDISPOSIZIONE ED ALLESTIMENTO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione ai lavori di montaggio, smontaggio, installazione, predisposizione ed allestimento delle strutture, attrezzature, impianti e di quant'altro necessario per l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento. Nel caso in cui tali lavori siano appaltati ad imprese terze, l'assicurazione presta la sua efficacia per la responsabilità civile, ai sensi di legge, derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di detti lavori. **Le imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori, inclusi i titolari ed i dipendenti, non sono considerate terzi.**

ART. 119 - RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE CHE PRESTANO LA LORO ATTIVITÀ PER CONTO DELL'ASSICURATO

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 6 - lettera l) delle Condizioni Generali, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile - anche personale - per i danni cagionati a terzi dalle persone che, per conto dell'Assicurato, svolgono attività organizzativa, nonché di predisposizione, allestimento, montaggio e smontaggio delle strutture, attrezzature e impianti adibiti allo svolgimento della manifestazione descritta nel contratto. **Detti soggetti non sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato per i danni corporali e materiali da essi subiti e non sono considerati terzi tra loro.**

CONDIZIONE PARTICOLARE A

Le condizioni seguenti sono operanti esclusivamente se richiamata la condizione in polizza e pagato il relativo premio.

ART. 120 - DANNI AGLI ARTISTI ED AGLI ORCHESTRALI

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 116 - lettera d), l'assicurazione comprende i danni corporali e materiali subiti dagli artisti e/o dai componenti di orchestra quando attendono allo spettacolo tenuto presso la struttura assicurata.



ART. 121 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI SINGOLI ESPOSITORI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei singoli espositori partecipanti alla manifestazione indicata nel contratto. La Società rinuncia all'identificazione preventiva dei singoli espositori. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato si impegna a fornire tutta la documentazione probatoria alla Società o alle persone da essa incaricate per i controlli e gli accertamenti necessari.

26000 - TIROCINANTI/STAGISTI/TITOLARI DI BORSA DI STUDIO

ART. 122 - TIROCINANTI, STAGISTI E BORSISTI

Si intendono operanti le condizioni di cui all'Art. 77 delle Condizioni Generali valide per il rischio di durata annuale.

ART. 123 - PERIODO ASSICURATIVO - PERIODO DI EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

Si intendono operanti le condizioni di cui all'Art. 78 delle Condizioni Generali valide per il rischio di durata annuale.

CONDIZIONE PARTICOLARE A

Le condizioni seguenti sono operanti esclusivamente se richiamata la condizione in polizza e pagato il relativo premio.

ART. 124 - DANNI AI MACCHINARI E/O ATTREZZATURE UTILIZZATI DALL'ASSICURATO

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 6 - lettera p) delle Condizioni Generali, nonché all'Art. 80 - lettera c), l'assicurazione comprende i danni materiali cagionati ai macchinari ed alle attrezzature utilizzati dall'Assicurato. **Questa garanzia è prestata nell'ambito del massimale per danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ciascun sinistro con il minimo non indennizzabile di Euro 500,00 e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.**



SCHEMA RIEPILOGATIVO MASSIMALI, LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
<p>Art. 1 - Responsabilità civile verso Terzi Massimale: indicato nel contratto</p>
<p>Art. 2 - Responsabilità civile verso Operai Massimale: indicato nel contratto Franchigia: € 2.600,00 per ciascun sinistro - (Punto 2)</p>
<p>Art. 5 (C) - Responsabilità civile verso Terzi Franchigia: € 250,00 per ciascun sinistro (danni materiali)</p>
<p>Art. 22 - 1 b) - Danni da spargimento d'acqua Limite di risarcimento: Massimale RCT per danni materiali Franchigia: € 250,00 per ciascun sinistro (danni materiali)</p>
<p>Art. 22 - 1 c) - Danni da incendio, scoppio ed esplosione Limite di risarcimento: € 100.000,00 per uno o più sinistri e per anno assicurativo (danni materiali) Scoperto: 10% con il minimo di € 1.500,00 per ciascun sinistro</p>
<p>Art. 22 - 1 d) - Danni da interruzione o sospensione, mancato o ritardato utilizzo di beni o inizio attività Limite di risarcimento: € 100.000,00 per uno o più sinistri e per anno assicurativo (danni materiali) Scoperto: 10% con il minimo di € 1.500,00 per ciascun sinistro</p>
<p>Art. 26 - Danni provocati dal veicolo trainato dall'animale Limite di risarcimento: Massimale RCT per danni materiali Franchigia: € 500,00 per ciascun sinistro (danni materiali)</p>
<p>Art. 46 - Danni a cose consegnate Limite di risarcimento: € 500,00 per ciascun danneggiato Massimo risarcimento: € 25.000,00 per uno o più sinistri e per anno assicurativo (danni materiali) Scoperto: 10% con il minimo di € 100,00 per ciascun sinistro</p>
<p>Art. 52 - Danni ai macchinari e/o attrezzature utilizzati dagli stagisti Limite di risarcimento: € 25.000,00 per uno o più sinistri e per anno assicurativo Scoperto: 10% con il minimo di € 500,00 per ciascun sinistro</p>
<p>Art. 53 - a) e b) - Danni da spargimento d'acqua Limite di risarcimento: € 15.000,00 per uno o più sinistri e per anno assicurativo. Franchigia: 250,00 per ciascun sinistro</p>
<p>Art. 59 - b) - Danni da incendio, scoppio ed esplosione Limite di risarcimento: € 100.000,00 per uno o più sinistri e per anno assicurativo (danni materiali) Scoperto: 10% con il minimo di € 1.500,00 per ciascun sinistro</p>
<p>Art. 59 - c) - Danni da interruzione o sospensione, mancato o ritardato utilizzo di beni o inizio attività Limite di risarcimento: € 100.000,00 per uno o più sinistri e per anno assicurativo (danni materiali) Scoperto: 10% con il minimo di € 1.500,00 per ciascun sinistro</p>
<p>Art. 62 - Danni a cose consegnate Limite di risarcimento: € 500,00 per ciascun danneggiato Massimo risarcimento: € 25.000,00 per uno o più sinistri e per anno assicurativo (danni materiali) Scoperto: 10% con il minimo di € 100,00 per ciascun sinistro</p>

SCHEMA RIEPILOGATIVO MASSIMALI, LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
<p>Art. 64 - Responsabilità amministrativa Limite di risarcimento: Massimale RCT per uno o più sinistri e per anno assicurativo Scoperto: 10% con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 5.000,00 per ciascun sinistro</p>
<p>Art. 67 - b) - Danni da incendio, scoppio ed esplosione Limite di risarcimento: € 100.000,00 per uno o più sinistri e per anno assicurativo (danni materiali) Scoperto: 10% con il minimo di € 1.500,00 per ciascun sinistro</p>
<p>Art. 67 - c) - Danni da interruzione o sospensione, mancato o ritardato utilizzo di beni o inizio attività Limite di risarcimento: € 100.000,00 per uno o più sinistri e per anno assicurativo (danni materiali) Scoperto: 10% con il minimo di € 1.500,00 per ciascun sinistro</p>
<p>Art. 68 - Danni provocati alle coltivazioni di terzi Limite di risarcimento: € 50.000,00 per uno o più sinistri e per anno assicurativo (danni materiali) Franchigia: € 500,00 per ciascun sinistro</p>
<p>Art. 69 - Veicoli in sosta nell'area dell'azienda Limite di risarcimento: € 50.000,00 per uno o più sinistri e per anno assicurativo (danni materiali) Franchigia: € 500,00 per ciascun sinistro</p>
<p>Art. 73 - Massaggiatori - operatori di discipline olistiche Limite di risarcimento: Massimale RCT per uno o più sinistri e per anno assicurativo Scoperto: 10% con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 5.000,00 per ciascun sinistro</p>
<p>Art. 75 - Postuma per lavori di installazione, riparazione e manutenzione Limite di risarcimento: € 100.000,00 per uno o più sinistri e per anno assicurativo (danni materiali) Scoperto: 10% con il minimo di € 500,00 per ciascun sinistro</p>
<p>Art. 77 - Postuma per lavori di installazione, riparazione e manutenzione Limite di risarcimento: € 100.000,00 per uno o più sinistri e per anno assicurativo (danni materiali) Scoperto: 10% con il minimo di € 500,00 per ciascun sinistro</p>
<p>Art. 82 - Danni ai macchinari e/o attrezzature utilizzati dall'assicurato Limite di risarcimento: € 25.000,00 per uno o più sinistri e per anno assicurativo (danni materiali) Franchigia: € 500,00 per ciascun sinistro</p>
<p>Art. 97 - Danni a cose consegnate Limite di risarcimento: € 500,00 per ciascun danneggiato Massimo risarcimento: € 25.000,00 per uno o più sinistri e per anno assicurativo (danni materiali) Scoperto: 10% con il minimo di € 100,00 per ciascun sinistro</p>
<p>Art. 98 - Danni ai fabbricati, locali, luoghi in genere Limite di risarcimento: € 25.000,00 per uno o più sinistri e per anno assicurativo (danni materiali) Scoperto: 10% con il minimo di € 2.000,00 per ciascun sinistro</p>
<p>Art. 106 - Danni a cose consegnate Limite di risarcimento: € 500,00 per ciascun danneggiato Massimo risarcimento: € 25.000,00 per uno o più sinistri e per anno assicurativo (danni materiali) Scoperto: 10% con il minimo di € 100,00 per ciascun sinistro</p>

SCHEMA RIEPILOGATIVO MASSIMALI, LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art. 114 - Danni a cose consegnate

Limite di risarcimento: € 500,00 per ciascun danneggiato

Massimo risarcimento: € 25.000,00 per uno o più sinistri e per anno assicurativo (danni materiali)

Scoperto: 10% con il minimo di € 100,00 per ciascun sinistro

Art. 124 - Danni ai macchinari e/o attrezzature utilizzati dall'assicurato

Limite di risarcimento: € 25.000,00 per uno o più sinistri e per anno assicurativo (danni materiali)

Franchigia: € 500,00 per ciascun sinistro

